IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLV - Serie IV - Vol. II - Fasc. IX-X. Sett.-Ott. 1920

SOMMARIO. — **ATTI DELLA SANTA SEDE. — ATTI DEL SOMMO PONTEFICE.** I. Motu proprio pel cinquantenario del Patrocinio di S. Giuseppe, p. 261 — **S. CONGR. DEL CONCILIO.** I. Dichiarazione circa la Messa pro populo in feste soppresse di regioni particolari, p. 265 - II. Circolare su l'istruzione catechistica, p. 266 - III. **Toletana** et al. Circa il servizio corale, p. 268. — **SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI.** I. Circolare su la rielezione delle superiore, p. 273 - II. Monito su la costituzione dei Procuratori generali, p. 275. — **SACRA CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE.** I. Sui Vicari delegati, p. 276 - Su l'erezione delle quasi-parrocchie, p. 277 - III. Su la formazione del clero indigeno, p. 279. — **SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI.** I. Dubbi circa i diritti dei vescovi, p. 280 - Rito e formola breve per la consacrazione degli altari portatili, p. 280. — **SACRA ROMANA ROTA. Argentinen.** Circa la validità del matrimonio civile, p. 284. — **LETTURA DEL CODICE,** c. 1409-1470, p. 288. — **STUDI.** La permuta beneficiaria, p. 299. — **CONSULTAZIONI.** Circa un mutuo, p. 302. — **QUESTIONI.** I. Circa le alienazioni p. 305 - II. Circa i decreti da leggersi nel Sinodo, p. 306 - III. Circa la traslazione dei parroci, p. 307. — **BREVI RISPOSTE.** N. 71-85, p. 309. — **NOTIZIARIO.** I. L'Enciclica Geronimiana, p. 312 - II. R. D. approvante il regolamento per la dichiarazione di morte dei dispersi in guerra, p. 321. — **BIBLIOGRAFIA.** *Lettere di S. Girolamo*, Sinopoli, Mannucci, p. 324 *bis*

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Approssimandosi il 50° anno della proclamazione di S. Giuseppe a Patrono Universale della Chiesa cattolica, il S. P. ricorda i motivi che stimolano ad accrescere la nostra devozione verso il santo, per superare il naturalismo odierno e i mali che ne derivano nella società, nella famiglia e in ispecie nel ceto operaio, al qual proposito inculca di nuovo le direttive di Leone XIII; indica all'uopo le più opportune pratiche di pietà, ordina che in ogni chiesa si celebri per ciò, dopo l'8 dicembre, una funzione speciale e impartisce per essa l'indulgenza plenaria. Cfr. *A. A. S.*, XII, 313.

Motu proprio. — BENEDICTUS PP. XV. — Fu buona e salutare cosa per il popolo cristiano che il Nostro antecessore d'immortale memoria Pio IX decretasse solennemente al castissimo Sposo di Maria Vergine e Custode del Verbo Incarnato, S. GIUSEPPE, il titolo di *Patrono Universale della Chiesa;* e poichè di questo fausto avvenimento nel prossimo dicembre ricorrerà il cinquantesimo, stimiamo assai utile ed opportuno che esso venga degnamente celebrato da tutto l'orbe cattolico.

Se noi diamo uno sguardo a questi ultimi 50 anni, ci si para dinanzi un mirabile rifiorimento di pie istituzioni, le quali

attestano come il culto del Patriarca santissimo sia venuto a mano a mano sviluppandosi tra i fedeli. Che se poi consideriamo le odierne calamità ond'è afflitto il genere umano, appare ancora più evidente l'opportunità d'intensificare un tal culto e di diffonderlo maggiormente in mezzo al popolo cristiano. Infatti, in seguito all'immane guerra, nella Nostra enciclica *intorno alla pacificazione cristiana*, abbiamo indicato che cosa mancasse per ristabilire dovunque la tranquillità dell'ordine, considerando particolarmente le relazioni che intercedono tra popolo e popolo e tra individuo e individuo nel campo civile. Ora fa d'uopo considerare un'altra causa di perturbazione, e molto più profonda, come quella che si annida proprio nelle intime viscere dell'umana società. Poichè allora s'abbattè sulle umane genti il flagello della guerra, quando esse già erano profondamente infette di *naturalismo*, — cioè di quella gran peste del secolo, che, dove attecchisce, attenua il desiderio dei beni celesti, spegne la fiamma della divina carità e sottrae l'uomo alla grazia sanante ed elevante di Cristo; — finchè, toltogli il lume della Fede — e lasciategli le sole e corrotte forze della natura — lo abbandona in balìa delle più insane passioni. E così avvenne che moltissimi si diedero soltanto alla conquista dei beni terreni; — e mentre già s'era acuita la contesa tra proletari e padroni, quest'odio di classe si accrebbe ancor più con la durata ed atrocità della guerra; — la quale, se da un lato cagionò alle masse un disagio economico intollerabile, dall'altro fece affluire nelle mani di pochissimi favolose fortune.

S'aggiunga, che la santità della fede coniugale e il rispetto della paterna autorità sono state da molti non poco vulnerate per causa della guerra; sia perchè la lontananza di uno dei coniugi ha rallentato nell'altro il vincolo del dovere, sia perchè l'assenza di un occhio vigile ha dato ansa alla inconsideratezza, specialmente femminile, di vivere a proprio talento e troppo liberamente. Perciò dobbiamo constatare con vero dolore che ora i pubblici costumi sono assai più depravati e corrotti di prima, e che quindi la così detta *questione sociale* si è andata aggravando a tal punto da ingenerare la minaccia di irreparabili rovine. S'è infatti maturato nei voti e nell'aspettazione di tutti i sediziosi l'avvento di una certa repubblica universale, la quale sia fondata sulla uguaglianza

assoluta degli uomini e sulla comunanza dei beni, e nella quale non vi sia più distinzione alcuna di nazionalità, nè più s'abbia a riconoscere l'autorità del padre sui figli, nè del potere pubblico sui cittadini, nè di Dio sugli uomini riuniti in civile consorzio. Cose tutte, che se per per sventura fossero attuate, darebbero luogo a tremende convulsioni sociali, come quella che ora sta desolando non piccola parte di Europa. E si è appunto per creare anche tra gli altri popoli una simile condizione di cose, che noi vediamo concitarsi le plebi dal furore audace di pochi e verificarsi qua e là ininterrotte e gravi sommosse.

Noi pertanto, — più di tutti — preoccupati da questa piega degli avvenimenti, non abbiamo tralasciato, quando se n'è offerta l'occasione, di ricordare ai figli della Chiesa il loro dovere, come facemmo ultimamente con le Lettere indirizzate al Vescovo di Bergamo ed ai Vescovi della regione veneta. Ed ora per lo stesso motivo, per ricordare cioè il dovere a quelli di parte nostra, — quanti essi sono dovunque, che si guadagnano il pane col lavoro, — e per conservarli immuni dal contagio del socialismo, il nemico più acerrimo dei principi cristiani, Noi con grande sollecitudine proponiamo loro in modo particolare S. GIUSEPPE, perchè lo seguano come speciale loro guida e lo onorino qual celeste Patrono.

Egli infatti visse una vita simile alla loro; tanto è vero che Gesù benedetto, mentre era l'Unigenito dell'Eterno Padre, volle esser chiamato il *figliuolo del fabbro*. Ma quella umile e povera sua condizione di quali e quante eccelse virtù egli seppe adornare! di quelle virtù cioè che dovevano risplendere nello Sposo di Maria Immacolata e nel Padre putativo di Gesù. Per cui, alla scuola di GIUSEPPE, imparino tutti a considerare le cose presenti, che passano, alla luce delle future che durano eterne; — e consolando gli inevitabili disagi della condizione umana con la speranza dei beni celesti, a questi aspirino con tutte le forze, rassegnati al divino volere, sobriamente vivendo, secondo i dettami della pietà e della giustizia. Per quello poi che riguarda specialmente gli operai, Ci piace qui riportare le parole che proclamò in una analoga circostanza il predecessore Nostro di f. m. Leone XIII, poichè esse son tali che, a parer Nostro, più a proposito non potrebbero esser dette: « Alla « considerazione di queste cose i poveri, e quanti vivono col

« frutto del lavoro, devono sentirsi animati da un sentimento « superiore di equità; che se la giustizia permette loro di sol- « levarsi dall'indigenza e di conseguire un maggiore benes- « sere, è però proibito dalla giustizia e dalla stessa ragione « di sconvolgere quell'ordine che è stato costituito dalla Di- « vina Provvidenza. Che anzi è stolto consiglio il trascendere « alla violenza e cercar miglioramenti attraverso rivolte e tu- « multi, i quali, il più delle volte, non fanno che inasprire « vieppiù quei disagi che si volevano mitigare. Se i poveri per- « tanto vorranno agire saggiamente, non confideranno nelle « vane promesse dei demagoghi, ma piuttosto nell'esempio e « nel patrocinio di S. GIUSEPPE e nella carità materna della « Chiesa, la quale di giorno in giorno si prende di loro una « premura sempre maggiore » (Enciel. *Quamquam pluries*, 15 agosto 1889).

Col fiorire così della divozione dei fedeli verso S. GIUSEPPE, aumenterà insieme, per necessaria conseguenza, il loro culto verso la Sacra Famiglia di Nazareth, di cui egli fu l'augusto capo, sgorgando queste due divozioni l'una dall'altra spontaneamente. Poichè per S. GIUSEPPE noi andiamo direttamente a MARIA, e per Maria, al fonte di ogni santità, GESÙ CRISTO, il quale consacrò le virtù domestiche colla sua obbedienza verso S. Giuseppe e Maria. A questi meravigliosi esemplari in virtù Noi quindi desideriamo che le cristiane famiglie si ispirino e completamente si rinnovellino. In tal modo, poichè la famiglia è il fulcro e la base dell'umano consorzio, rafforzando la società domestica col presidio della santa purezza, della fedeltà e della concordia, con ciò stesso un novello vigore e, diremmo quasi, un nuovo sangue circolerà per le vene della società umana, che viene così ad essere vivificata dalla virtù ristauratrice di Gesù Cristo: e ne seguirà un lieto rifiorimento non solo dei privati costumi, ma anche delle istituzioni pubbliche e civili.

Noi pertanto, pieni di confidenza nel patrocinio di Colui, alla cui provvida vigilanza si compiacque Iddio di affidare la custodia dell'incarnato suo Unigenito e della Vergine Santissima, vivamente esortiamo tutti i Vescovi dell'orbe cattolico affinchè, in tempi sì burrascosi per la Chiesa, inducano i fedeli a implorare con maggiore impegno il valido aiuto di S. GIUSEPPE. E poichè parecchi sono i modi approvati da questa Sede Apo-

stolica con cui si può venerare il santo Patriarca, specialmente in tutti i mercoledì dell'anno e nell'intero mese a Lui consacrato, Noi vogliamo che, ad istanza di ciascun Vescovo, tutte queste divozioni, per quanto si può, siano in ogni diocesi praticate. Ma in modo particolare, poichè Egli è meritamente ritenuto come il più efficace protettore dei moribondi, essendo spirato con l'assistenza di GESÙ e di MARIA, sarà cura dei sacri Pastori di inculcare e favorire con tutto il prestigio della loro autorità quei sodalizi che sono stati istituiti per supplicare S. GIUSEPPE in pro dei moribondi, come quello *della Buona morte* e del *Transito di* S. GIUSEPPE *per gli Agonizzanti di ogni giorno.*

Per commemorare poi il suddetto Decreto pontificio, ordiniamo e ingiungiamo che dentro un anno, a datare dall'8 dicembre p. v., in tutto il mondo cattolico, si celebri, in onore di S. GIUSEPPE Patrono della Chiesa Universale, una solenne funzione, come e quando crederà opportuno ciascun Vescovo; e a tutti quelli che vi assisteranno Noi concediamo fin d'ora, alle consuete condizioni, l'Indulgenza plenaria.

Dato a Roma presso S. Pietro, il 25 luglio, festa di S. Giacomo Apostolo, 1920, nell'anno sesto del Nostro Pontificato.

BENEDETTO PP. XV.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Circa la Messa pro populo *nelle feste soppresse di particolari regioni.*[1]

S. Marci et Bisinianen. — *Ill.me ac Rev.me Domine.* — Per decretum diei 28 decembris 1919 huius Sacrae Congregationis, quo publici iuris denuo factus est index festorum in

(1) Pubblichiamo questo documento per tagliar corto ai dubbî espressi a proposito del nostro commento al precedente decreto, pag. 71 s. Sappiamo che simile dichiarazione è stata inviata a quanti altri Vescovi posteriormente l'hanno chiesta, e fra questi ad alcuni è stato aggiunto: « facta facultate *condonandi et absolvendi* pro praeterito » (p. es. al Vesc. di s. Agata dei Goti, 10 aprile), il che dimostra come la S. C. non ammette neppure la possibilità obiettiva di dubbio su la permanenza dell'obbligo; invero la decisione della Commissione pontificia « *nihil immutatum* esse a disciplina hucusque vigenti » non poteva essere più chiara ed esplicita. Se tale persistenza poi sembri gravosa, tutti sanno con quanta benignità la S. C. del Concilio soglia alleviare nei casi particolari il detto onere.

universa Ecclesia suppressorum, abrogata non fuerunt quatuor specialia festa suppressa in ista dioecesi ac regione, ut narras, exsistentia (i. e. Apparitionis s. Michaelis Arch. 8 maii; s. Antonii Pat. Conf. 13 iun; s. Dominici, 4 augusti; Praesentationis B. M. V. 21 nov.); ideoque istos parochos in dictis quatuor diebus teneri ut antea ad Missam pro populo applicandam, minime ambigendum est.

Haec erant significanda Amplitudini Tuae, cui fausta cuncta in Domino adprecor.

Datum Romae, die 16 martii 1920.

D. Card. SBARRETTI, Praefectus.

I. Mori, *Secretarius.*

II.

A tutti gli Ordinari d'Italia circa l'obbligo dei parroci riguardo al catechismo e all'istruzione religiosa [A. A. S., XII, 299].

Circolare. — *Rev.mo Signore.* Se in ogni tempo è necessaria l'istruzione religiosa del popolo cristiano, lo è maggiormente in questi tempi calamitosi in cui si tenta con tutti i mezzi di sovvertire dalla stessa base l'ordine religioso e sociale. Ed il nuovo Codice di diritto canonico nei capitoli *de catechetica institutione* (can. 1329-1336) e *de sacris concionibus* (can. 1344-1348) prescrive norme tassative per l'insegnamento della Dottrina Cristiana ai fanciulli e agli adulti e per la spiegazione del Vangelo al popolo.

Niun dubbio che i Rev.mi Ordinari d'Italia nel loro zelo illuminato avranno inculcato ai parroci e agli altri aventi cura d'anime — nel modo che la prudenza e la sollecitudine per il gregge loro affidato dettava — l'esatta osservanza delle sapienti disposizioni stabilite dal diritto canonico.

Nell'intento però di dare un maggior impulso all'istruzione religiosa e di coadiuvare l'azione dei Rev.mi Ordinari in una causa di così capitale importanza, questa Sacra Congregazione, con la piena approvazione del Santo Padre, invita i Rev.mi Ordinari d'Italia a rispondere, secondo scienza e coscienza e nel più breve tempo possibile, ai seguenti quesiti:

I. Se e quali provvedimenti siano stati presi per l'esecuzione delle suindicate disposizioni relative alla spiegazione del Vangelo e all'insegnamento del Catechismo.

II. Se dal Vescovo siano state sancite pene speciali contro i trasgressori.

III. Se tutti i singoli parroci della diocesi ed altri aventi cura d'anime:

a) spieghino il Vangelo al popolo in tutte le domeniche ed altre feste di precetto;

b) nei predetti giorni spieghino agli adulti la Dottrina Cristiana, e se e per quali motivi siasi introdotta la consuetudine di qualche vacanza.

IV. Se i parroci e gli altri aventi cura d'anime insegnino per sè e per mezzo di altri il Catechismo ai fanciulli:

a) in qual tempo e in qual modo lo insegnino;

b) se preparino e in qual modo e in qual tempo i fanciulli alla confessione, alla cresima e alla prima Comunione;

c) se in ogni parrocchia siano state erette le Confraternite della Dottrina Cristiana;

d) se e quale altro mezzo sia stato usato per l'insegnamento del Catechismo a coloro, che non ebbero tale istruzione.

V. S'indichino i nomi di quei parroci e curatori d'anime che non soddisfacessero ai doveri notati sotto i numeri III e IV.

VI. Quali i provvedimenti presi dall'autorità diocesana contro i trasgressori.

VII. Se per questi trasgressori, oltre l'azione dell'Ordinario, si richiedesse l'intervento di questa S. C.

VIII. Se il clero secolare e regolare si presti all'insegnamento del Catechismo in parrocchia ed in caso negativo per quali motivi? Se ne indichino le persone e gli istituti religiosi.

IX. S'indichino le altre misure che si potrebbero prendere dalla S. Sede perchè le disposizioni canoniche riguardanti l'insegnamento del Catechismo e la spiegazione del Vangelo vengano efficacemente poste in esecuzione.

Roma, dalla Segreteria della S. C. del Concilio, 31 maggio 1920.

D. Card. SBARRETTI, *Prefetto.*

G. Mori, *Segretario.*

III.

Circa la consuetudine di prestar solo parzialmente il servizio corale quotidiano. Cfr. A. A. S., XII, 357

Toletana et aliarum. — *Servitii choralis.* 10 luglio 1920. — Essendosi acremente dubitato in Spagna, circa la possibilità di mantenere ivi, dopo il Codice, la più che centenaria consuetudine vigente, di lucrare tutti i frutti di *massa grossa*, corrispondenti al giorno in cui si sia stati presenti al coro pure per una sola ora canonica, perdendo solo le *distribuzioni* corrispondenti alle ore di assenza, alcuni Ordinari hanno sottoposto alla S. C. del Concilio una serie di dubbî, vale a dire:

I. *Utrum sustineri, vel tolerari, possit centenaria et immemorabilis hispanica consuetudo lucrandi fructus praebendae quotidianos, etiamsi una tantum vel duabus horis canonicis praebendatus choro assistat in die naturali vel liturgico.*

II. *Utrum Codicis canon* 2381 *urgeat etiam in casu non-residentiae non graviter culpabilis, vel materialiter tantum, non formaliter, culpabilis ac notoriae.*

III. *Utrum, post vigentem canonem* 2381, *Beneficiarius vel Canonicus illegitime absens retinere possit fructus respondentes privatae recitationi Officii divini.*

IV. *Utrum, ex fructibus praebendae adhuc possessae, salvanda sit et a possessore (licet illegitime absente) retinenda portio quaedam ab Ordinario designanda et ad ipsius praebendati sustentationem sufficiens.*

V. *Utrum, attentis Fabricarum indigentiis, possint statuta capitularia cum Ordinarii approbatione statuere fructus amissos esse Fabricae ecclesiae tradendos in toto vel in parte.*

VI. *Utrum absentiae tempus sit per dies an per horas canonicas supputandum, et quot dies illegitimae absentiae requirantur ut quis irresidens censeatur, ac contra eum procedi possit ad normam can.* 2168-2175.

VII. *Utrum illegitime absens teneatur fructus restituere ante sententiam declaratoriam.*

Ai quali, gli Emi, nella plenaria del 10 luglio p. p. hanno ordinato si rispondesse:

Ad I. *Negative.*

Ad II. *Affirmative*, dummodo ne concurrant causae excusantes iuxta can. 420, 421, vel Pontificium indultum.

Ad III. *Negative.*

Ad IV. *Negative.*

Ad V. Standum dispositioni can. 1475, § 2, et 2381.

Ad VI. Esse supputandum per dies integras et tempus illegitimae absentiae computari statim a tempore transacto trium mensium, seu alio, legitimae vacationis.

Ad VII. *Affirmative.*

Le quali risposte furono pienamente approvate dal S. Padre nell'udienza del giorno successivo.

I. Mori, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI.

I. Com'è noto, il Codice rimette le consuetudini anche *contrarie* ai suoi canoni, quando siano centenarie e immemorabili, al prudente giudizio dell'Ordinario, che potrà *tollerarle* « si exsistimet eas prudenter submoveri non posse »; purchè però non siano *espressamente riprovate* nel Codice stesso (can. 5). Nel caso trattavasi certo di una consuetudine ultra-centenaria, perchè ne parlano e la difendono canonisti antichi, tra cui il Garcia († 1613), il quale anzi (*de benef.*, p. III, c. 2., n. 330) coonestandola con lo specioso argomento che la centenaria prescrizione del Tridentino non può invocarsi per la Spagna, in quanto che quel Concilio « in hoc puncto in Hispania non fuit receptum » (*sic*) (1) chiaramente dà a divedere che la consuetudine in parola era antetridentina (cfr. Reiffenst., in lib. III, lib. IV, n. 112). Dunque, per sapere se la detta consuetudine, dopo il Codice, potrà sostenersi, meglio *tollerarsi*, o no, bisogna esaminare se essa sia *expresse reprobata* nel Codice. Che sia *contraria* al Codice non v'ha dubbio: basta riferirsi ai c. 413, 1475 § 1, 2381; ma v'era chi dubitava se essa fosse anche *riprovata* nei canoni, sembrando ad alcuni che i canoni in realtà non la menzionassero neppure. Invece la riprovazione c'è ed è contenuta nel can. 418: « *Reprobata contraria consuetudine*, canonici ac « beneficiarii quotidiano choro adstricti, possunt *abesse tres tantum* men« ses in anno sive continuos *sive interpolatos*, dummodo propriae eccle« siae statuta aut legitima consuetudo diuturnius servitium non

(1) La confutazione del Garcia e altri fu dottamente fatta dal P. Filippo MAROTO, nel suo opuscolo *Residencia coral*, Madrid, 1919, ove dimostra invittamente che anche prima del Codice la consuetudine spagnuola non poteva sostenersi sia in linea di ragione, sia dinanzi alla legge pisitiva.

« requirant ». Ora è evidente che la consuetudine di poter lasciare il coro ogni giorno tutte le ore meno una, nei nove mesi di servizio, ossia dopo aver usufruito dell'intero lasso di vacanze consentito dal detto canone, è precisamente la consuetudine di *abesse ultra* il medesimo lasso di vacanze. Invero alla legittima residenza o *presenza* non può bastare l'essere in coro durante una o due ore, ma occorre l'essere *integre* nel coro, durante tutti gli uffici divini, come vuole il can. 414. Dunque consta della *riprovazione* di detta consuetudine, e pertanto essa, come *iuris corruptela* deve eliminarsi e invigilare che non risorga. Pertanto anche nella Spagna, a questo riguardo, deve restituirsi l'impero del *diritto comune*.

A proposito di questo *diritto comune* si fanno i dubbi rimanenti, la cui soluzione è quindi utilissima anche per noi, sebbene ovvia e facile.

II. È inutile, cioè, far distinzione fra irresidenza colpevole o no, quando si è fuori dei termini stabiliti o consentiti dalla legge, vuoi particolare (come sarebbe un indulto pontificio), vuoi generale, come è consegnata nei can. 420 e 421. Chi non provi *queste* eccezioni, cade, di per sè, senz'altro sotto la sanzione del can. 2381.

III. Tanto meno giova opporre la recita *privata* dell'ufficio, fatta. È vero che, a rigore, chi recita privatamente l'ufficio fa suoi i *frutti* del beneficio. Ma qui non si tratta di legge naturale, bensì di legge positiva, la quale, appunto come penale, può benissimo privare il contravventore di quel che *naturalmente* gli spetta; poichè, anzi, è proprio questo il concetto di pena « *est privatio alicuius boni* ad delinquentis correptionem » (c. 2215). Ora c'è una legge positiva penale, la quale dice: « Illegitime absens, eo ipso, privatur omnibus *fructibus* sui beneficii vel officii pro rata illegitimae absentiae »; non dice solo delle *distribuzioni*, ma di tutti i *frutti*; quindi son compresi anche quelli che il beneficiato farebbe iure naturae suoi con la recita privata. Vuol dire che, chi *non* recita neppure privatamente, è tenuto per doppio titolo alla restituzione: per la giustizia commutativa e per la legge positiva violata; mentre chi recita privatamente è tenuto per questo solo titolo. Ne consegue che non è più probabile oggi l'opinione espressa anche dal D'Annibale (Summ. III, n. 180) « canonicos, quoad fructus, *beneficiatorum*, quoad distributiones *choralium* iure censeri », o meglio ciò resta vero *soltanto* quanto al titolo di giustizia commutativa, non più dinanzi alla legge positiva. — Si osservi però che in questa risposta v'è una notevole differenza tra il dubbio com'è riferito dal consultore, e come è formulato d'ufficio; nel voto del consultore (A. A. S., p. 361) diceva « num illegitime absens retinere possit *fructus* respondentes privatae recitationi officii divini *aliisque oneribus* »: mentre queste ulteriori due parole sono omesse nella formulazione d'ufficio. Ciò

ha, a nostro modo di vedere, la sua importanza: se cioè una prebenda, oltre l'onere corale comune, ha annesso anche quello di altri uffici, p. es. di scuola in seminario, o altrove, e, pur non adempiendo in tutto all'onere corale, il beneficiato adempie p. es. all'insegnamento, può ritenere, o no, i frutti corrispondenti allo stipendio per questo insegnamento? In altre parole, possono essi considerarsi esenti da quell'«*omnibus*» del can. 2381? Il Consultore sembra non faccia alcuna distinzione, ma la Congregazione ha voluto lasciare impregiudicata la questione: anzi, se tutto non ci inganna, ha con questa omissione dimostrata la sua tendenza per la interpretazione *più benigna*. In realtà, sembra anche a noi, che mentre sarebbe assurdo distinguere nel canonico il beneficiato o il semplice sacerdote quanto al medesimo onere, cioè la *recita dell'ufficio*, non lo è del pari la distinzione p. es. di canonico e insegnante: quindi anche nei frutti del beneficio si può ben *individuare*, a dir così, lo stipendio dell'insegnante, e dare a ciascuno il suo.

IV. Invece la S. C. si ricusa, e a ragione, ad ammettere come titolo di mitigazione al can. 2381, § 1, l'*honesta sustentatio* del prebendato: ed è chiaro: la privazione è fatta *pro rata absentiae*: è dunque ad frangendam contumaciam; se perciò il beneficiato, persistendo nella sua contumacia, perde, pure pro rata absentiae, il modo di vivere onestamente. *sibi imputet*, poichè, invece, nulla è più consono a giustizia, che questa coincidenza fra pena e delitto. Altro sarebbe se si dovesse giungere al caso del can. 2381, § 2, cioè alla privazione del beneficio; ma in questo caso è già provvisto nei can. 2299, § 3, e 2303, § 2, ove appunto è detto che deve provvedersi « honestae clerici sustentationi, ne privatus cum dedecore status clericalis mendicare cogatur ».

V. Si domandava se si potesse stabilire negli statuti capitolari che i *frutti* così perduti fossero applicati in tutto o in parte alla fabbrica della Chiesa. Che questa applicazione sia lecita, ossia che l'Ordinario, *nei singoli casi*, la possa fare, nessun dubbio; basta leggere i can. 1475, § 2, e 2381, ove appunto è detto « fabricae Ecclesiae, aut Seminario dioecesano (vel alicui pio loco) aut in pauperes distribuat (*Ordinarius*). Ma fissare per legge codesta applicazione *sempre* alla fabbrica della Chiesa, non è nè giusto, ledendosi i diritti delle altre cause pie; nè necessario, poichè se la fabbrica è indigente, basta il prescritto dei detti canoni; nè opportuno, non dovendosi togliere agli Ordinari la facoltà di provvedere ai singoli casi; nè finalmente giuridico, poichè gli Statuti particolari non possono restringere la libertà concessa dalla legge generale, tanto meno quella dei successori: agli Ordinari dunque debbono consegnarsi quei frutti, come ogni altra multa (c. 2297) (1).

---

(1) Ci sia permesso ricordare qui la cost. *Deo sacris* di Gregorio XIII, 28 dic. 1571, ove è stabilito che la *metà* vada a favore delle *Monache e Terziarie povere*. (cfr. MANNUCCI, *De Jure quaestuandi*, Romae, 1910, p. 27).

VI. È chiaro che la domanda esposta nel VI dubbio tendeva a far rientrare per la finestra quel che s'era escluso per la porta: se infatti il servizio e le assenze potevano computarsi *per ore* e non per giorni, sarebbe bastato cumulare le puntature, in guisa che chi giungesse ad avere tre quarti di punti di presenze e un quarto di assenze sul numero complessivo dell'anno, potesse considerarsi in regola, anche se, in realtà, avesse fatto più che 90 giorni di assenza. La risposta dunque esclude la liceità di questo computo, in coerenza non solo col can. 418, ma con le risposte date ab antiquo per stile costante a simili dubbi. Basterà citare queste, riportate da Benedetto XIV (Instruct. CVII, n. 33): « Ad conficiendum spatium trium mensium responsum est *horas* cuiuslibet diei non esse computandas, sed dies integros absentiae tantum ». — « Sacra Congregatio censuit non posse confici *ex horis*, quibus canonici residentes absunt a choro, dies, ut ex diebus et horis sic collectis conficiantur menses absentiae, de quibus in decreto c. 12, sess. 24 .. — « Die 17 Junii anno 1594 in *Aquilana* Sacra Congregatio censuit, ad constituendam servitium novem mensium non esse colligendas *punctaturas*, quasi ii, qui novem partes punctaturarum ex duodecim quae ex servitio totius anni conflantur, deserviendo tulerint, servitio novem mensium debito satisfecerint, sed ipsos dies residentiae et servitii, sive continui fuerint sive interpolati, numerandos esse, ut numerum compleant dictorum novem mensium ».

VII. L'ultimo quesito involve invece una questione gravissima che ha diviso a lungo i canonisti: è noto che lo stesso D'Annibale (I, 309) ha sostenuto che « poenae positivae non tenent ante sententiam iudicis », almeno declaratoria. Il Codice l'ha risolta nel can. 2232 stabilendo che per sè la pena l. s. tenet utroque foro *ipso facto*: « ante sententiam tamen declaratoriam reus a poena observanda excusatur *quoties eam servare sine infamia nequit* » (e infatti: nemo tenetur prodere seipsum), « et in foro externo ab eo eiusdem poenae observantiam exigere nemo potest, *nisi delictum sit notorium* ». Ora nel caso del canonico negligente non vi ha nè l'uno, nè l'altro: la pena non è certo infamante poichè non trattasi che di pena pecuniaria (cfr. Suarez, *De legibus*, c. VII, n. 6); e d'altra parte il delitto, cioè l'assenza, è cosa *notoria*, che nulla potest tergiversatione celari, Perciò il can. 2381 è esplicito al riguardo « *Eo ipso* privatur omnibus fructibus... eosque *tradere debet* Ordinario ».

Sacra Congregazione dei Religiosi.

I.

Si dichiara che tanto le Superiori Generali quanto le Badesse sono strettamente inabili *ad essere rielette rispettivamente per la terza volta, o per un secondo triennio;* [1] *quindi non si ammette che la loro* postulazione *alla S. Sede, per gravissime cause da esporsi dagli Ordinari, senza di che la postulazione stessa sarà inefficace* [*A. A. S.*, XII, 365].

Circolare. — *Ill.me et Rev.me Domine.* — Saepissime accidit, ut Moderatrices generales Institutorum, quae ex praescripto suarum Constitutionum ad plurium annorum periodum eliguntur, et iterum ad idem munus immediate eligi queunt, tertio etiam et pluries, suffragio capitulari expetitae, opus habeant recurrendi ad H. S. C. de Religiosis pro debita facultate obtinenda.

Haec frequens regiminis protractio ultra tempus a Constitutionibus statutum aut permissum, minus opportuna videtur, praecipue cum ordinarie munus Moderatricis generalis ad sex annos duret, ex quo fit ut eadem persona, iterum electa, per duodecim annos continuos regimen legitime tenere queat. Si vero faciliter permittantur ulteriores reelectiones, in cassum cedit finis Constitutionum, quae *ad tempus* regimen ab eadem persona in Instituto tenendum esse praescribunt, cui temporaneitati tota Constitutionum compago innititur. Hinc fit ut non raro, ex nimis protracto regimine unius eiusdemque personae, non parvi momenti incommoda et detrimenta Instituto proveniant. Nec valet quod in pluribus religiosarum Congregationum Constitutionibus expresse dicatur etiam *tertio* Moderatricem generalem posse eligi, dummodo duae tertiae partes suffragiorum eidem faveant et S. Sedis confirmatio accedat; hoc enim ita intelligendum est, ut si aliquando ob graves causas eadem persona tertio aut ulterius nominari debeat, hoc fieri nequeat nisi adsint illae conditiones. Hinc retinendum est quod in casu occurrit vera inhabilitas ad huiusmodi munus:

(1) Cfr. can. 505-507; 179-182.

quoties autem inhabilitas aliqua ex iure habetur, causae graves ad dispensationem requiruntur; unde simplex voluntas electorum aut idoneitas personae non est de se sufficiens ratio ad dispensationem obtinendam. Persona vero tali inhabilitate laborans non eligi, sed postulari canonice debet.

Eadem sane animadvertenda sunt, servata debita proportione, circa electiones Abbatissarum, seu Antistitarum monialium, quibus per Constitutionem Gregorii XIII [1] prohibitum fuit quominus ultra triennium regimen monasterii haberent: quam vis vero in Codice Iuris Canonici haec praescriptio confirmata haud fuerit, tamen ex Summi Pontificis mandato H. S. C. in Constitutionibus monasteriorum eam servari praecipit. Cum tamen in monasteriis electio peragenda est intra Communitatis membra, quae saepe pauca sunt, facilius causa ad dispensationem haberi poterit, ex defectu scilicet idoneae personae.

Haec omnia revolvens animo SS.mus D. N. Benedictus XV, ad praecavendos abusus, qui in hac re facile subrepere possunt, mandatum dedit monendi singulos Ordinarios locorum, quibus cura incumbit praesidendi electionibus sive Moderatricis generalis in capitulis Congregationum, sive Antistitarum in monasteriis monialium suae dioecesis, ut de praefata inhabilitate electrices doceant, et si quando certiores fiant capitulares in eamdem personam ultra tempus a Constitutione permissum suffragium esse laturas, inquirant de specialibus et gravibus causis, quae postulationem exigere videantur, et moneant vocales Sedem Apostolicam *difficilem omnino se praebere* ad huiusmodi gratiam concedendam. Insuper noverint oportet, postulationem nonnisi perpensis mature causis admitti, quae proinde per litteras ab Ordinario ipsi Sanctae Sedi exponi debent. Quod sane non modicum tempus requirit et certum incommodum affert capitularibus, quae responsum exspectare debent antequam ad ulteriora procedere possint.

---

(1) Cost. *Exposcit debitum*, 1 gen. 1583, che però era ristretta solo « in Italia et praesertim utriusque Siciliae regnis »: furono per essa aboliti i badessati in perpetuo o *ad vitam*, e resi soltanto triennali con l'obbligo d'un triennio di intervallo per ogni rielezione. Con dichiarazione del 3-4 giugno 1910 « extra Italiam », fu esclusa l'applicazione di tale costituzione (cfr. *M. E.*, XXII, p. 262), nè crediamo che la presente circolare voglia estenderla.

Si quando tamen causae ita graves adsint, quae eiusdem personae electionem exigant ultra tempus in Constitutionibus permissum, Ordinarius, dispensationis obtinendae causa, petitionem ad Sacram Congregationem mittat, in qua clare et distincte referat, quot scrutiniis fuerit postulatio completa, quotve suffragia ex numero capitularium electae faverint; praecipue rationes exponat quae talem reelectionem exigere videantur, addita quoque sua sententia.

Interim omnia tibi fausta a Domino adprecor.

Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis de Religiosis, die 9 martii 1920.

Card. Theodorus Valfrè di Bonzo, *Praefectus.*

Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B., *Secretarius.*

II.

Si ricorda l'obbligo di tutti gli Istituti di diritto pontificio di costituire un Procuratore generale ex gremio *in Roma* [*A. A. S.*, XII, 301].

Monito. — Sacra Congregatio de Religiosis opportunum ducit monere Moderatores Generales Congregationum Religiosorum iuris pontificii, qui Procuratorem Generalem ad negotia Instituti gerenda apud Sanctam Sedem nondum constituerint, vi Can. 517, § 1, *Codicis Iuris Canonici*, unamquamque Religionem virorum iuris pontificii teneri ad deputandum Procuratorem Generalem qui praedicta negotia agat, quique e gremio eiusdem Religionis esse debet.

Ut autem commisso sibi munere fungi valeat, Procurator Generalis residentiam habitualem in Urbe, iuxta praxim, habeat oportet.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis de Religiosis, die 4 iunii 1920.

L. ✠ S.

Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B., *Secretarius.*

S. Congregazione di Propaganda Fide.

I.

Ricordato che nei luoghi di Missione non possono istituirsi veri Vicari generali, *e sanati gli atti emessi dai già nominati, si concede la facoltà di restituire Vicari* delegati *con pari facoltà.* (*A. A. S., XII, 120*).

Circolare. — *Reverendissime Domine.* — Iuxta can. 198 Codicis I. C., Vicariis et Praefectis Apostolicis ius non competit sibi eligendi *Vicarium Generalem* sicut fas est Episcopis residentialibus;[1] sed ipsis potestas tantum est nominandi, cum muneribus in singulis casibus determinandis, delegatum qui etiam alius esse potest quam provicarius, de quo in can. 309.[2]

Sed cum ex alia parte opportunum videatur Superiores Missionum auctoritate pollere sibi deligendi aliquem vicarium, qui practice eadem gaudeat iurisdictione quam ius canonicum Vicariis Generalibus tribuit, non exclusa habituali potestate exsecutioni mandandi rescripta pontificia atque utendi iisdem peculiaribus facultatibus quas haec S. C. cum Ordinariis locorum communicat, SS. D. N. Benedictus divina Prov. PP. XV, in audientia habita ab infrascripto Cardinali Praefecto S. C. de Propaganda Fide, die 6 novembris anni 1919, haec in bonum Missionum sua benignitate concessit: 1. Sanavit nullitatem actuum iurisdictionis positorum ab illis missionariis qui forsan ut vere Vicarios Generales se gesserunt. II. Elargitus est Ordinariis Missionum potestatem nominandi *Vicarium Delegatum*, si eo indigeant, cui practice concessa sit omnis iurisdictio in spiritualibus et temporalibus, qua ex Codice I. C. uti potest Vicarius Generalis in dioecesi.

Ex hac concessione, omnibus Superioribus Missionum facta, nunc tu poteris Vicarium Delegatum nominare, qui gaudeat

---

(1) Infatti il can. 198 parla dei Vicari e Prefetti Ap. *dopo* il Vicario Generale che concede solo al Vescovo, Abbate e Prelato Nullius.

(2) Quest'ultimo è costituito principalmente in vista della futura vacanza « nullam habet vivente Vicario aut Praefecto potestatem, nisi quae fuerit ab « eodem sibi *commissa* », dunque, per sè, non può fare le veci del Vicario Generale, che ha *a iure* « vi officii » le facoltà o il « mandato generale » a norma del can. 368, § 1 (cfr. c. 686, § 4).

omnibus facultatibus Vicario Generali tributis, ad normam can. 368, § 1º, 2º.

De numero autem et de officio Vicariorum Delegatorum in unaquaque Missione eadem valeant quae de Vicario Generali in Codice I. C. statuta sunt (can. 266 et seq.). — Quae dum tibi communico, Deum precor ut te sospitem incolumemque servet.

Romae, die 8 decembris 1919.

Addictissimus

G. M. Card. van Rossum, *Praefectus.*

G. Laurenti, *Secretarius.*

II.

Norme e procedura da osservarsi circa la divisione dei territori di Missione in quasi-parrocchie [*A. A. S.*, XII, 331].

Istruzione. — Cum a pluribus Vicariis et Praefectis Apostolicis huic S. Consilio Christiano Nomini Propagando dubia quaedam de quasi-paroeciis earumque erectione proposita fuerint; ad ea tollenda atque ad optatam in agendo uniformitatem inducendam, opportunum visum est sequentes tradere normas, fideliter et diligenter servandas.

1. Ea est sacrorum Canonum mens ut cuiusvis seu Vicariatus Apostolici seu Praefecturae territorium in distinctas partes dividatur, quarum singulae determinatum populum, cum propria ecclesia et peculiari pastore, habeant (can. 216, § 2). Quare Vicarii Praefectique Apostolici eo tendere debent ut Missionem sibi concreditam ad hanc suscipiendam aptae constitutionis formam adducant, et, ubi iudicaverint ad eam divisionem procedi posse, id perficere non omittant.

2. Non praepropere tamen et inconsiderate urgenda est divisio, praesertim si ea quae necessaria sunt, praevideantur defutura (can. 1415, § 3). Prae oculis in primis habeant Vicarii et Praefecti Apostolici, in erigendis quasi-paroeciis, utilitatem animarum et quibus incrementis res catholica in suis regionibus adoleverit. Res hinc serio examinetur, audita, ad normam can. 302, Consiliariorum sententia, vel etiam praecipuorum Missionariorum in congressu adunatorum, prout in can. 303 statuitur.

3. Neque tamen necesse est aut suadendum ut tempus exspectetur quo totum Vicariatus vel Praefecturae territorium in quasi-paroecias dispertiri possit; pedetentim enim et per

partes utiliter etiam proceditur, ita ut una pars in quasi-paroecias dividatur, alterius partis divisione in opportunius tempus dilata.

4. Erectio quasi-paroeciae fiat per decretum Ordinarii, quo clare describantur territorii limites. Ubi vero practice hoc obtineri non possit, sufficit declarasse quae christianitates ad singulas quasi-paroecias pertineant. Decreto insuper statuatur quae sit ecclesia principalis quasi-paroeciae, nec non residentia quasi parochi.

5. Huius decreti bina exemplaria conficiantur, quorum unum in archivo Vicariatus vel Praefecturae Apostolicae, alterum in novae erectae quasi-paroeciae actis adservetur.

6. Constituta quasi-paroecia, ipso facto oriuntur iura et obligationes quasi-parochi, quae a Codice iuris canonici sanciuntur (vid. praesertim canones 451, § 2, I; 454, § 4; 456; 456; 459; 461; 1356; 306; 462 et seq.).

7. In erectis quasi-paroeciis pro matrimoniorum celebratione attendatur oportet canonibus 1096 et 1095; in locis vero ubi ipsae constitutae non sunt, Missionarii censendi sunt cooperatores Vicarii vel Praefecti Apostolici, atque proinde cum licentia generali ab Ordinario concessa valide et licite adsistunt matrimoniis. (1)

8. Similiter ex quasi-paroeciae erectione sequitur ut omnes ecclesiae, capellae vel oratoria, intra fines territorii quasi-paroeciae sita, subsidiaria habeantur, et in eius ditione et dependentia maneant donec quasi-paroecialitatem consequantur vel a quasi-parochi cura exempta fuerint, ad normam can. 464.

9. Optimum demum consilium erit, divisione territorii in quasi-paroecias peracta, dispertiri quoque Vicariatum vel Praefecturam in aliquos districtus qui plures quasi-paroecias comprehendant, prouti iam in aliquibus Vicariatibus laudabiliter factum est, ut ita etiam Vicariatus foranei adumbrentur atque aptius regimini et administrationi missionis provideatur (can. 217, 445 et seq.).

Ex aedibus S. C. Propagandae Fidei, die 25 iulii 1920.

G. M. Card. van Rossum, *Praefectus.*

L. ✠ S.

C. Laurenti, *Secretarius.*

---

(1) Richiamiamo l'attenzione su questa importantissima norma e su la sua motivazione.

III.

*Approvazione dell'*Opera di S. Pietro Apostolo per le Missioni estere *col compito precipuo di attendere alla formazione del clero indigeno* [*A. A. S.*, XII, 247].

Decreto. — Ut Missionum apud exteras gentes semel inchoatarum progressui atque stabilitati prospiciatur, nihil magis profecto confert quam apta indigenae cleri efformatio; id quod saepius non solum ab hoc S. Consilio, sed ab ipsis Summis Pontificibus solemniter proclamatum est.(1) Ad opportuna vero subsidia in tam nobilem finem paranda, inde ab anno 1889, exorta primum in Gallia est peculiaris Consociatio, cui nomen *Opus S. Petri Apostoli*. Quae quidem Consociatio, translata postea in Helvetiam sede, pluribus Episcopis atque hac S. Congregatione favèntibus, non mediocres protulit in bonum Missionum fructus. Ut autem praecellenti huic Operi, iam nunc firmiter constituto, novum robur accedat, ac laetiora, in tam urgentibus Missionum necessitatibus, incrementa suscipiat, E.mi Patres Sacrae huius Congregationis Fidei Propagandae, in plenariis comitiis, habitis die 29 superioris mensis martii, vota excipientes a Moderatoribus dictae Consociationis inde ab eius ortu saepius iterata, censuerunt idem S. Petri Apostoli Opus S. Congregationis adprobatione munire illudque sub immediata eiusdem S. Congregationis dependentia collocare; eius vero statuta, iuxta adnexum exemplar, ad triennium, experimenti causa, adprobare.

Hanc vero E.morum Patrum sententiam, in audientia diei 12 vertentis aprilis, Sanctissimo D. N. Benedicto PP. XV ab infrascripto S. Congregationis Secretario relatam, Sanctitas Sua benigne in omnibus adprobavit, ratamque habuit; ac praesens ea super re decretum confici iussit.

Datum Romae, ex aedibus S. Congregationis de Propaganda Fide, die 26 aprilis anno Domini 1920.

G. M. Card. van Rossum, *Praefectus*.

L. ✠ S.

C. Laurenti, *Secretarius*.

---

(1) Cfr. anche il can. 305.

S. Congregazione dei Riti.

I.

Circa la mitra e la turificazione episcopale [*A. A. S.*, XII, 372].

Dubbi. — Repropositis dubiis in Decreto S. R. C. *De quibusdam Episcoporum privilegiis*, diei 26 novembris 1919 contentis (I, 5-IV, 1);[1] nimirum:

I. – Num usus mitrae argenteae cum laciniis item argenteis, pro simplici mitra damascena vel linea cum rubeis laciniis, sicubi ab aliquo Episcopo invectus fuerit, tolerandus sit.

II. – Fierine debeat Episcoporum, Missae solemni pontificali adsistentium, thurificatio statim ante incensationem presbyteri et diaconorum paratorum, qui Episcopo celebranti adsistunt?

Et sacra rituum Congregatio, exquisito specialis Commissionis voto, expositis dubiis ita respondendum censuit:

Ad I: *Negative, iuxta Caeremoniale Episcoporum* (lib. I, cap. XVII, num. 1).

Ad II: *Servetur Caeremoniale Episcoporum* (lib. I, cap. XXIII, nn. 27 et 28).

Atque ita rescripsit et declaravit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 9 iulii 1920.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

II.

Formula e rito breve da usare nella consacrazione degli altari portatili.[2]

Ritus et formula brevior consecrationis Altarium portatilium. — *Pontifex, indutus rochetto et stola alba, accedit versus*

(1) Cfr. sopra, p. 180 e 182; le presenti modifiche non aggiungono che le citazioni del *Caeremoniale* da noi già accennate (cfr. p. 184).

(2) Questa formola si soleva e si suole accludere al rescritto con cui la S. C. dei Riti concede la facoltà (anche delegabile in alcuni casi) di usarla: poichè in vari casi il Codice già accorda senz'altro questa facoltà, alludendo alla detta formola, crediamo utile pubblicarla qui.

altaria, et, loco congruenti stans, benedicit aquam cum sale, cinere et vino, incipiens absolute exorcismum salis:

Exorcizo te, creatura salis, in nomine Domini nostri Jesu Christi, qui Apostolis suis ait: « Vos estis sal terrae », et per Apostolum dicit: « Sermo vester semper in gratia sale sit conditus; ut sancti ✣ ficeris ad consecrationem huius altaris, ad expellendas omnes daemonum tentationes; et omnibus, qui ex te sumpserint, sis animae et corporis tutamentum, sanitas, protectio et confirmatio salutis. Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui venturus est judicare vivos et mortuos et saeculum per ignem. ℟. Amen.

Deinde dicit ℣. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus. — Domine Deus, Pater omnipotens, qui hanc gratiam caelitus sali tribuere dignatus es, ut ex illo possint universa condiri, quae hominibus ad escam procreasti, bene ✣ dic hanc creaturam salis, ad effugandum inimicum; et ei salubrem medicinam immitte, ut proficiat sumentibus ad animae et corporis sanitatem. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Tum procedit absolute ad exorcismum aquae:

Exorcizo te, creatura aquae, in nomine Dei Pa ✣ tris, et Fi ✣ lii, et Spiritus ✣ Sancti, ut repellas diabolum a termino justorum, ne sit in umbraculis hujus Ecclesiae et altaris. Et tu, Domine Jesu Christe, infunde Spiritum sanctum in hanc Ecclesiam tuam et altare: ut proficiat ad sanitatem corporum animarumque adorantium te, et magnificetur nomen tuum in gentibus: et increduli corde convertantur ad te, et non habeant alium Deum, praeter te, Dominum solum, qui venturus es judicare vivos et mortuos, et saeculum per ignem. ℟. Amen.

Deinde dicit. ℣. Domine, exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. ℣. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus. — Domine Deus, Pater omnipotens, statutor omnium elementorum, qui per Jesum Christum Filium tuum Dominum nostrum elementum hoc aquae in salutem humani generis esse voluisti, te supplices deprecamur, ut, exauditis orationibus nostris, eam tuae pietatis aspectu santi ✣ fices; atque ita omnium spirituum immundorum ab ea recedat incursio, ut ubicumque fuerit in nomine tuo aspersa, gratia tuae benedictionis adveniat, et mala omnia, te propitiante,

procul recedant. Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat Deus, per omnia saecula saeculorum. ℟. Amen.

Tum dicit super cineres: Benedictio cinerum. — ℣. Domine, exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. ℣. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus. — Omnipotens sempiterne Deus, parce poenitentibus, propitiare supplicantibus, et mittere digneris sanctum Angelum tuum de caelis, qui bene ✣ dicat et sancti ✣ ficet hos cineres, ut sint remedium salubre omnibus, nomen sanctum tuum humiliter implorantibus, ac semetipsos pro conscientia delictorum suorum accusantibus, ante conspectum divinae clementiae tuae facinora sua deplorantibus, vel serenissimam pietatem tuam suppliciter obnixeque flagitantibus; et praesta, per invocationem sanctissimi nominis tui, ut quicumque eos super se asperserint, pro redemptione peccatorum suorum, corporis sanitatem et animae tutelam percipiant. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Tum accipit sal et miscet cineri in modum crucis, dicens:

Commixtio salis et cineris pariter fiat. In nomine Pa ✣ tris, et Fi ✣ lii, et Spiritus ✣ sancti. ℟. Amen.

Deinde, accipiens pugillum de mixtura salis et cinerum, mittit in aquam in modum crucis, dicens:

Commixtio salis, cineris et aquae pariter fiat. In nomine Pa ✣ tris, et Fi ✣ lii, et Spiritus ✣ sancti. ℟. Amen.

Deinde dicit super vinum: Benedictio vini. — ℣. Domine, exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. ℣. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus. — Domine Jesu Christe, qui in Cana Galilaeae ex aqua vinum fecisti, quique es vitis vera, multiplica super nos misericordiam tuam; et bene ✣ dicere et sancti ✣ ficare digneris hanc creaturam vini, ut ubicumque fusum fuerit, vel aspersum, divinae id benedictionis tuae opulentia repleatur, et sanctificetur. Qui cum Patre, et Spiritu sancto, vivis et regnas Deus, per omnia saecula saeculorum. ℟. Amen.

Deinde mittit in modum crucis vinum in aquam ipsam, dicens: Commixtio vini, salis, cineris et aquae pariter fiat. In nomine Pa ✣ tris, et Fi ✣ lii, et Spiritus ✣ sancti. ℟. Amen. ℣. Domine, exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. ℣. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus. — Omnipotens sempiterne Deus, creator et conservator humani generis, et dator gratiae spiritualis, ac largitor aeternae salutis, emitte Spiritum sanctum tuum super hoc vinum cum aqua, sale et cinere mixtum; ut armatum caelestis defensione virtutis, ad consecrationem hujus altaris tui proficiat. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate ejusdem Spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. ℟. Amen.

Deinde Consecrator aspergit cum aspersorio, de herba hyssopi facto, de ipsa aqua, singulas tabulas interim dicens — Ant. Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor: lavabis me, et super nivem dealbabor.

Ps. 50 Miserere mei, Deus, *etc.*

Et in fine psalmi repetitur ipsa Ant. Asperges me, *etc.*

Quo facto, tabulae absterguntur cum panno lineo.

Consecrator cum oleo Cathecumenorum facit quinque cruces super primam tabulam, videlicet, primam in medio altaris, secundam in dextero cornu posteriori ejusdem altaris, id est Evangeli, tertiam in sinistro anteriori, quartam in dextero anteriori, quintam in sinistro posteriori, hoc ordine:

✣ 2	✣ 1	5 ✣
✣ 4		3 ✣

Dicens, dum singulas cruces facit, Sancti ✣ ficetur, et conse ✣ cretur, haec tabula. In nomine Pa ✣ tris, et Fi ✣ lii, et Spiritus ✣ sancti. Pax tibi.

Expletis quinque unctionibus super tabulam primam, Pontifex prosequitur unctiones super reliquas tabulas.

Postea Consecrator iterum facit quinque cruces de sancto Chrismate in medio tabulae uniuscujusque altaris successive et in quatuor ejus angulis, ordine supra posito, ad quamlibet crucem dicens:

Sancti ✣ ficetur, et conse ✣ cretur, haec tabula. In nomine Pa ✣ tris, et Fi ✣ lii, et Spiritus ✣ sancti. Pax tibi.

Consecrator, cum sancto Chrismate, signat sepulchrum primae tabulae, in quo Reliquiae sunt reponendae, in medio, formando signum, dicens:

Conse ✣ cretur, et sancti ✣ ficetur hoc sepulchrum. In

nomine Pa ✣ tris, et Fi ✣ lii, et Spiritus ✣ sancti. Pax huic domui.

Et ita Consecrator efficit unctiones super reliquas tabulas.

Deinde recondit Reliquias cum tribus granis in unaquaque tabula, et sepulchrum Reliquiarum claudit.

Tunc Consecrator dicit:

Oremus. — Deus, qui ex omnium cohabitatione Sanctorum aeternum majestati tuae condis habitaculum, da aedificationi tuae incrementa caelestia: et praesta, ut quorum hic Reliquias pio amore complectimur, eorum semper meritis adiuvemur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Oremus. — Descendat, quaesumus, Domine Deus noster, Spiritus tuus sanctus super haec altaria, qui et dona nostra, et populi tui in eis sanctificet, et sumentium corda dignanter emundet. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Sacra Romana Rota.

Su la validità del matrimonio civile contratto in vista del matrimonio religioso. [Cfr. *A. A. S.*, XI, 358].

Argentinen. — *Nullitatis matrimoni.* — 18 novembris 1918. Anna Kern, giovane cattolica, avendo avuto un figlio da un luterano, Massimiliano Leichter, ed essendo perciò stata scacciata dai suoi parenti, sposò civilmente il Leichter, addì 30 gennaio 1902, in Mülhausen, diocesi di Strasburgo con l'intenzione di sposarlo poi dinanzi alla Chiesa. Ciò non avvenne però, anzi l'unione fu disgraziata, sicchè dopo dieci anni si dovette venire al divorzio, pronunziato dal tribunale civile, il 1º dicembre 1912. Dopo di che, il 2 febbraio 1914 Anna sposò pure civilmente il cattolico Giovanni Bulker, e subito dopo, volendo sposarlo dinanzi alla Chiesa, domandò alla Curia di Strasburgo la dichiarazione di nullità del precedente suo coniugio col Leichter. Infatti addì 30 giugno 1915 il tribunale si pronunziò per la nullità: al contrario, avendo appellato il difensore del vincolo, la Curia di Metz, agendo in secondo grado, dichiarò valido il precedente matrimonio. Fu dunque portata la causa alla S. R. Rota, col consueto dubbio: « An constet de matrimonii nullitate in casu ». E il turno Sebastianelli-Mas-

simi-Grazioli, in data 18 novembre 1918, rispose « *Affirmative*, seu constare de nullitate matrimonii in casu ».

Eccone in breve le principali ragioni:

In diritto. — È notissima la legge tridentina su la clandestinità (decreto *Tametsi*), come è pure ben noto che non dappertutto fu pubblicata come era stabilito « ut in unaquaque paroecia suum robur post triginta dies habere incipiat, a die primae *publicationis*, in eadem paroecia factae numerandos ». Dove, quindi, la pubblicazione non fu fatta, la detta legge non vigeva, e il matrimonio poteva contrarsi in qualunque forma, anche meramente civile, *purchè però non vi fosse alcun difetto da parte del consenso*, il quale non può assolutamente supplirsi da alcuna autorità, civile o ecclesiastica (Cfr. Cod., can. 1081 § 1). Abbiamo detto: *anche civile:* è infatti certo che la Chiesa ha condannato costantemente codesta forma: ma non vi ha dubbio che se gli sposi, *de iure habiles*, in luoghi non soggetti al Tridentino, intendono veramente, con tale matrimonio civile, prestare vero e valido consenso matrimoniale, codesto atto è vero matrimonio come bene osserva il Gasparri « quia nihil deest, iuxta Ecclesiae legislationem necessarium ad matrimonii validitatem » (n. 1526 ed. III; cfr. Wernz, *Jus Dec.* IV. 207; d'Annib., *Summ.* III, n. 443, not. I). Al contrario se gli sposi, o anche uno solo di essi, volendo osservare la proibizione della Chiesa, non attribuisce all'atto civile alcun valore di vero matrimonio, ma di semplice cerimonia civile, o preparativo, o tutt'al più di solo contratto di sponsali *de futuro*, è chiaro che anche nei luoghi non soggetti al Tridentino non contraggono vero matrimonio, appunto perchè manca il vero consenso matrimoniale che nessun codice può sostituire.

Dunque, tutto sta a vedere quale fu l'*intenzione* degli sposi nel compiere l'atto civile e a conoscerla bisogna attendere alle circostanze di persone e di luogo: se si tratta di cattolici praticanti, ossequenti alle disposizioni della Chiesa la presunzione è che essi non abbiano voluto che un mero rito civile, cui sarebbe poi seguito il vero matrimonio religioso: molto più se nel luogo la consuetudine e la comune opinione porta proprio così (cfr. Gasparri, l. c., n. 906).

In fatto. — Consta che in alcuni luoghi della diocesi di Strasburgo, tra cui proprio Mülhausen (Wernz, 163 in fine)

il *Tametsi* fu pubblicato o ricevuto, almeno dal tempo di Luigi XIV; però in guisa da legarvisi i soli cattolici « inter se contrahentes; immunes vero erant omnes acatholici baptizati, etiamsi cum parte catholica contraherent mixtum matrimonium ». Quindi nel caso, professando il marito della Kern la religione luterana, gli sposi erano fuori dalla legge di clandestinità. Ma consta altresì che nella diocesi di Strasburgo, come in tutta la Germania, i cattolici ritengono il matrimonio civile per una mera cerimonia, e attribuiscono il valore di vero matrimonio solo al religioso, sia dinanzi al parroco, sia dinanzi al pastore protestante; e ciò intende generalmente la parte cattolica anche nei matrimoni misti. Lo attestano i giudici di prima istanza « esse populo persuasum contractum civilem non esse matrimonium validum »; lo asseverano i parroci precisamente quanto ai matrimoni misti: « Nella mia parrocchia vi sono parecchi matrimoni misti *clandestini*, e i miei parrocchiani non li considerano legittimi, anzi si son meravigliati quando ho detto che anche matrimoni misti *clandestini* potrebbero esser validi ». È vero che la presunzione contraria quanto ai misti sembra asserita nella lettera della S. C. de S. Officio all'arciv. di Colonia 2 luglio 1892: « Praesumptio stat non pro nullitate, immo vero pro validitate utrorumque matrimoniorum mixtorum (cioè tanto se meramente civili, quanto se contratti dinanzi al pastore) quae *ibidem* a iure tridentino eximuntur »; ma si noti quell'*ibidem*, che restringe la dichiarazione alla diocesi di Colonia, per la quale Pio VIII, ai 25 marzo 1830, concesse che i matrimoni misti potessero contrarsi validamente anche fuori della forma tridentina, la quale esplicita concessione che si presume venuta a conoscenza dei cattolici, può, *ivi*, aver formato in loro la coscienza della validità. Checchè sia di ciò, nel fatto e caso specifico è certo che l'Anna Kern accedette al matrimonio civile come a cerimonia solo civile, per gli effetti civili, e nè prima, nè poi, lo considerò vero matrimonio: « sebbene noi coabitassimo, mai ho pensato di essere in regola » e perciò cercava in tutti i modi di indurre il Leichter a sposarla dinanzi alla Chiesa: « sapevo bene che dopo il matrimonio civile non eravamo ancora sposati; gli dicevo quindi che non era bene vivere insieme in quel modo, e che dovevamo sposarci in Chiesa: speravo sempre di indurlo a ciò; ma mi accorsi che mi aveva ingannata ». Lo confermano

i testi i quali depongono, che spesso, nelle liti domestiche, la Kern diceva al suo marito: « Infine son sempre *libera;* posso ancora abbandonarti ». È vero, che queste prove non percuotono direttamente il tempo del contratto matrimonio, cioè il 1902; ma ognun vede che basta ammetterle pel tempo posteriore, poichè tali affermazioni resterebbero inesplicabili, inconcepibili, qualora nell'atto matrimoniale del 1902 la Kern avesse pensato altrimenti. Nè giova opporre il lungo tempo di dieci anni per cui Anna convisse col Leichter, nonostante le frequenti liti e percosse e vessazioni che doveva soffrire da lui: trattasi invero d'una povera giovane, che, scacciata di casa, non aveva altra risorsa per sè e per i figli; e, d'altra parte, durante questo tempo non cessò mai di sperare e aspettare le vere nozze.

Non è neppure il caso di invocare la massima che l'*errore* di diritto che una parte possa avere su la validità del suo matrimonio, non influisce nel consenso, come per esempio in chi semplicemente *crede* che il matrimonio sia dissolubile. Non si tratta invero nel caso di errore di diritto o no, ma di difetto di *intenzione*, che annulla il consenso.

Giustamente dunque fu deciso come sopra.

Annotazioni.

Basterà osservare che il Codice riduce ormai grandemente la possibilità di dubbio su tale materia. Infatti, se si tratta di *cattolici*, essi, tanto se contraggano fra loro, quanto se contraggono con *acattolici* battezzati (matrimoni misti) sono sempre tenuti alla forma tridentina (c. 1094, 1099 § 1): l'indulto accordato altra volta con la Cost. *Provida*, alla Germania, Ungheria, e qualche altra regione, è senz'altro radicalmente cessato. Non resta che l'eccezione del can. 1098 in cui sia permesso considerare come valido fra cattolici il matrimonio clandestino anche civile; ma in tali casi ogni dubbio cessa dinanzi all'esplicito prescritto della legge.

Invece gli acattolici, *inter se*, sono sempre dichiarati liberi dalla legge di clandestinità (1099 § 2); per essi dunque il matrimonio civile *può* esser vero matrimonio; se lo sia, dipende dalla loro *intenzione* pratica, precisamente come nell'importante caso illustrato dalla decisione rotale.

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(*Continuazione, vedi pag. 185*).

A completare la lettura del libro terzo del Codice ci rimangono ancora due parti: la quinta dedicata ai benefici (tit. XXV) con una breve appendice (tit. XXVI, c. 1489-1493) sugli altri enti ecclesiastici non collegiali, e la sesta dedicata ai beni temporali della Chiesa: le esamineremo in due brevi articoli.

TIT. XXV. *Beneficii* (1409-1488). — È distinto secondo il metodo consueto in sei capitoli, ciascuno col suo titolo, preceduti da una serie di canoni senza intestazione, in cui si espongono i preliminari.

Preliminari. — Il can. 1409 dà la *nozione* del beneficio: come è noto, dissentivano finora gli autori se in definirlo, specialmente in rapporto alla perpetuità, dovesse prevalere l'elemento spirituale, cioè l'*officium sacrum*, o l'elemento materiale, cioè il *ius percipiendi fructus;* il Codice mette invece la questione su tutt'altra base, connettendo la definizione alla teoria generale delle *persone morali*, a norma del can. 99 e 100 secondo cui « in Ecclesia... sunt etiam « *personae morales, publica auctoritate constitutae*, quae distinguuntur in personas morales collegiales et *non collegiales*, ut ecclesiae, *beneficia*, etc. ».

Dunque il beneficio è anzitutto una persona morale non collegiale, ossia un « ente giuridico », e come tale, giusta i due citati canoni, « costituito ossia *eretto* dalla pubblica autorità ecclesiastica competente », e risultante dai due elementi sovraccennati: l'officio sacro, e il diritto di percepire i frutti. La *perpetuità* perciò, come ogni altro diritto inerente alla personalità, non conviene singolarmente ad uno dei due elementi come sostenevano alcuni canonisti, i quali per questo definivano il beneficio come « ius *perpetuum* percipiendi fructus » (perpetuità soggettiva), ma all'« ens iuridicum », risultante (perpetuità oggettiva). Al medesimo ente va pure attribuita la *proprietà* della « dote » e tutti i diritti inerenti alla proprietà (acquistare, obbligarsi, rivendicare, ecc.) can. 1410, cfr. 1499 § 2; la persona fisica che *pro tempore* (non sempre *ad vitam:* cfr. c. 1411, 4°, 454 § 2) è investita dell'ufficio sacro e del diritto di percepire i frutti, non assume quindi che la figura

di rappresentante della persona morale, amministratore, usufruttuario dei suoi beni (cfr. can. 1472).

Riguardo a tale *dote*, la sua figura ideale e primordiale è quella di beni immobili (o ad essi equiparati) e fruttiferi, perpetuamente destinati a tale ufficio; ma, come acutamente osserva il P. Vidal (*Civ. Catt.*, 1918, vol. II, p. 312), poichè ad essi è giuridicamente equivalente il censo di una ipoteca reale sui medesimi, si *può* riguardare come costituente la dote quanto viene corrisposto in maniera *certa* e in forma di *debito*, in sostituzione del possesso reale di quei beni stessi, che si considerano come ceduti dalla Chiesa ai governi, o ai fedeli anche collettivamente, come gravati di tale onere *reale:* così rientrano (c. 1410) nel concetto di beni dotali del beneficio anche le congrue e pensioni governative, i censi familiari, le decime, i proventi di stola e altre certe o fisse oblazioni dei fedeli, e le stesse distribuzioni corali in quanto tengon luogo di *prebenda*, cioè salvo il terzo destinato al servizio quotidiano. Per vedere però se costituiscano *effettivamente* la dote, bisogna esaminare nei singoli casi, se sono stati affetti a questa destinazione, come già osservammo; poichè anche gli stessi beni immobili, costituenti l'elemento storico e ideale della dote in *actu* primo, non la formano effettivamente in *actu secundo*, se non in forza dell'accettazione come beni *ecclesiastici*, e loro destinazione a beni *dotali* del beneficio.

Questi elementi generali del beneficio, si trovano connessi ad altri elementi secondari, per lo più determinanti l'ufficio sacro, in uno svariato numero di casi e figure (1411). La eccellenza e speciale *solennità* dell'ufficio ha fatto in guisa che di alcuni di essi si riservasse il conferimento la stessa S. Sede, nel suo più solenne consesso, cioè il Concistoro: tali sono i Cardinalati, episcopati e superiori, abbazie e prelature *nullius:* di qui la distinzione dei benefici in *consistoriali* e *non consistoriali*. La speciale *destinazione* a persone dell'uno e dell'altro clero, sempre a seconda dell'ufficio, ha indotto la distinzione di benefici regolari o meglio *religiosi* e *secolari*: nel dubbio, i benefici eretti fuori di chiese di religiosi e loro conventi, si presumono secolari; religiosi quelli entro le medesime. Così pure l'ufficio può avere connesso l'obbligo di residenza, o non averlo, quindi il beneficio può essere *residenziale* (doppio) o non *residenziale* (semplice); e lo stesso dicasi della cura delle anime, per

cui un beneficio può esser *curato*, o non *curato*; infine può aversi o no la perpetuità *soggettiva*, paragonando l'*ius percipiendi fructus*, alla vita del soggetto, che può esercitarlo: di qui la distinzione in *perpetui* (o meglio inamovibili) e in *temporanei* (o meglio amovibili) (1). — Viceversa (can. 1412), questi elementi secondari possono trovarsi anche in altre figure che son prive però di qualcuno degli elementi essenziali costituenti il beneficio; così p. es. i vicariati parrocchiali, se non sono eretti in perpetuo, mancano della perpetuità obiettiva: le cappellanie laicali, anche perpetue, finchè restano laicali, mancano dell'erezione fatta dalla pubblica autorità; la coadiutoria, anche con futura successione, manca dello *ius actuale* di percepire i frutti: è quindi una *spes beneficii*, e sempre incerta, come è incerta la vita umana; le pensioni *personali* non hanno lo *ius percipiendi fructus* inerente alla *res* o dote di beneficio: sono un semplice diritto di credito; così pure sono assegni personali e precarii, mancanti della perpetuità oggettiva, le commende temporanee, cioè l'*ius percipiendi* assegnato di fatto a una persona anche con perpetuità soggettiva, ma *de se* spettante a un corpo morale (chiesa o monastero), cui anche di fatto *revertitur*, cessando il commendatario.

L'ultimo preliminare o monito per l'intelligenza dei seguenti canoni (1413), eccettua dalle norme comuni i benefici *concistoriali* « nisi aliud appareat »; richiama poi i canoni relativi alla provvista e alla perdita degli *uffici* ecclesiastici (c. 147-195) come fondamentalmente applicabili anche ai benefici ecclesiastici, i quali, infine, non sono che una classe di uffici, cioè gli « ufficii beneficiali ».

Cap. I. *Costituzione o erezione.* — La S. Sede può erigere ovunque ogni specie di beneficii: a lei sola è riservato erigere i benefici *concistoriali* e le dignità. Gli altri possono erigersi dagli Ordinarii, ciascuno nel proprio territorio: nella menzione di Ordinarii è compreso a norma del can. 198 anche il Vicario Generale, ma all'uopo, qui, ha bisogno di speciale mandato.

---

(1) Il Cod. li chiama anche *manuali:* manus, nutum, voluntas sono tre termini correlativi per designare la precarietà dipendente dall'arbitrio (certo non ingiusto) di una *persona*, in opposizione alla stabilità inerente all'*institutum:* cfr. la distinzione delle Messe in manuali e fondate. Beneficio *manuale* è quindi lo stesso che *ad nutum* ed è più precario che il semplice amovibile (cfr. canone 454, § 5).

Infine i Cardinali non possono erigere che benefici non curati nel proprio titolo e purchè la chiesa non appartenga a religione clericale esente (1414). Non si proceda all'erezione se prima non è assicurata la dote, e se questa consiste in denaro, deve provvedersi al più presto per un sicuro e fruttifero investimento a norma del diritto; si fa eccezione solo per le parrocchie e quasi parrocchie, le quali, in vista della loro necessità pubblica, possono anche erigersi prima della propria costituzione di dote, qualora si abbia fondata speranza che anche così non mancherà il necessario per la sostentazione del rettore, e pel culto divino (1415) (1).

Quanto alla procedura da seguirsi nell'erezione: 1° debbono prima chiamarsi e ascoltarsi coloro che all'erezione o non erezione abbiano legittimo interesse (p. es. i parroci viciniori, rappresentanze dei futuri parrocchiani, ecc.): c. 1416; 2° debbono stipularsi dall'Ordinario col fondatore, le condizioni che questi volesse porre, anche in contrasto col diritto comune, purchè oneste e non contrarie alla sostanza del beneficio (2): l'Ordinario vegga però se ha facoltà di consentirle: p. es. la riserva del giuspatronato d'ora in poi non può ammettersi (cfr. 1450 § 1: *valide*); una volta stipulate, però, nessuna mutazione potrà farsi senza il consenso del fondatore stesso (non si parla dei suoi eredi), e anche quando questo intervenga, non si possono mutare se non in *meglio* per la Chiesa (c. 1417); 3° dell'erezione dovrà estendersi legale strumento, indicando almeno il luogo, la dote, i diritti e doveri del beneficiato (c. 1418). Sembra logico suggerire che si stenda in almeno tre esemplari, uno per l'archivio diocesano (cfr. c. 375 § 1), uno per l'archivio della chiesa beneficiaria, e il terzo pel fondatore.

Cap. II. *Innovazione.* — I can. 1419-1420 codificano in formule precise le definizioni attualmente correnti e notissime di *unione* (estintiva, aeque principalis, minus principalis), *traslazione*, *divisione*, *dismembrazione*, *conversione* e *soppressione* dei benefici; non occorre fare speciali chiose sul testo chiarissimo. Giova invece pel nostro intuito pratico, vedere quello che gli Ordinari possono e non possono in materia.

La *sola S. Sede può* procedere alla unione estintiva di be-

(1) Cfr. all'uopo il decreto 1° agosto 1919 (XXXI, 256; cfr. ib. p. 71).

(2) Vedi l'egregia illustrazione data nella S. C. C. in *Gerunden.* (ib. p. 131).

nefici, loro soppressione, dismembrazione non ordinata alla creazione di nuovo beneficio (scòrporo di beni); alla unione anche *aeque* o *minus principalis*, fra un beneficio *religioso* e un secolare (1); e qualsiasi altra immutazione nei benefici *religiosi* (c. 1422), anche la conversione di benefici curati in non curati, di secolari in religiosi, è riservata alla S. Sede (c. 1430).

L'Ordinario non può unire parrocchie alla mensa episcopale o capitolare, a monasteri e chiese di religiosi, o ad altra persona morale e neppure con dignità o benefici di cattedrale o collegiata; *può* invece unire una parrocchia con la chiesa cattedrale o collegiata sita nel territorio di essa, solo in questo senso che le rendite cedano a beneficio della chiesa stessa, lasciando congrua porzione al parroco o a chi ne fa le veci (*unio quoad temporalia tantum*): non dunque nel senso che la chiesa stessa assuma l'onere della cura (anche solo abituale) da esercitarsi per idoneo vicario, essendo questa forma (*unio pleno iure*) riservata alla S. Sede (c. 452). Può l'Ordinario (non però il Vic. Cap. nè il Gen.) inoltre unire *aeque* o *minus principaliter*, sempre però per causa di necessità o evidente utilità, chiese parrocchiali tanto *inter se*, che con un beneficio non curato, nel qual caso, se l'unione sarà *minus principaliter*, il beneficio non curato resterà accessorio di quello curato. Ad ogni modo, qualunque unione fatta dall'Ordinario, non potrà esser mai temporanea, ma sempre in perpetuo (c. 1423): non potendo poi l'Ordinario derogare al diritto acquisito dei terzi, non potrà procedere a unione di benefici non vacanti se non col consenso di chi attualmente ne è investito; e se un beneficio sia di giuspatronato, col consenso del *patrono;* tanto meno potrà unire benefici di diverse diocesi (anche se egli stesso le regga come *aeque principaliter* unite) o tutelati da esenzione o da riserva alla S. Sede (1424).

La *traslazione* di parrocchie da una sede (o chiesa) all'altra possono gli Ordinari farla per qualunque causa di necessità o di

---

(1) Il can. 1425 delinea le due note specie di tale unione quando il beneficio secolare unito sia una parrocchia, cioè *ad temporaria* e *pleno iure*: la principal conseguenza è in ciò che nel primo caso la parrocchia sarà retta da un secolare, su cui il Superiore della casa religiosa non ha che il diritto di presentazione; nel secondo caso può essere anche un regolare, e l'Ordinario non ha altro diritto che di esaminarlo, approvarlo, istituirlo, e vigilarlo *in iis quae pertinent ad curam animarum*. Cfr. la *Bononien.* dell'8 agosto 1916 (XXIX, 48).

evidente e grande utilità; se invece si tratta di altri benefici, non possono che in caso di rovina irreparabile della chiesa in cui erano fondati, nè devono trasferirlo se non alle lor chiese matrici, o alla viciniore, erettavi al possibile cappella o altare in cui s'intenda il beneficio aver sede con tutti i suoi diritti e doveri e sotto la stessa invocazione (c. 1426).

Gli Ordinari possono ancora, pure quando non riescano a ottenere il consenso del rettore o del popolo, *dividere* una parrocchia in guisa da erigere una nuova parrocchia o almeno una vicaria perpetua, e anche *dismembrare* (scòrporo di territorio) il suo territorio a favore di un'altra (1), purchè però intervenga e possa provarsi la causa canonica, la quale qui non è altra che o la grave difficoltà negli abitanti la parte da separare o dismembrare, di accedere alla chiesa parrocchiale (p. es., anche se vicina, quando vi s'interponga un torrente di difficile guado anche se nel solo tempo di inverno), oppure la troppa moltitudine dei parrocchiani, per cui a una parte non possa sufficientemente provvedersi neppure con la costituzione di un vice-parroco speciale. Dalla *divisione* sorge (ora sembra *ipso iure*) la matricità: ma questa non fonda più altro diritto nella matrice, che a una esibizione di onore, da stabilirsi dall'Ordinario (p. es. un cero annuo) e solo nel caso che la nuova parrocchia o vicaria venga *dotata* dalla matrice: tale dotazione è però obbligatoria se la dote non possa desumersi altrove, mentre alla matrice restino, anche dopo, sufficienti rendite (c. 1427). La procedura per la unione, traslazione, divisione e dismembrazione è uniforme: occorre udire gli interesse *habentes* come s'è veduto, specialmente i rettori delle chiese in questione; inoltre si richiede l'interpellazione del capitolo cattedrale; si deve poi stendere opportuno decreto e redigere il legale strumento dell'atto. Contro tali decreti non si dà ricorso ai tribunali, ma solo alle Congregazioni Romane competenti, giusta il can. 1601; nè il ricorso sospende il corso dell'affare. Si avverta però che elemento formale per la validità di tali decreti è la causa canonica; se si prova la sua mancanza, il decreto s'annulla (c. 1428).

---

(1) Questa distinzione fra divisione e dismembrazione è nuova, almeno quanto alla dottrina comune (cfr. anche c. 1500) per cui dismembrazione era l'attuale divisione: ma è certo anche più precisa e scientifica.

L'Ordinario *non può* imporre sui benefici *pensioni* perpetue o *ad vitam* del pensionando (1); può anche *ad vitam* del beneficiario, ma solo nell'atto del conferimento del beneficio, per giuste cause da esprimersi e con equa proporzione. Se però si tratta di parrocchie, le pensioni non possono imporsi che a favore del predecessore uscente, e non oltre il terzo delle rendite, depurate da qualsiasi spesa e proventi *incerti*. Resta poi stabilito che le pensioni, anche assegnate dalla S. Sede, cessano con la morte del pensionato, nè possono da lui trasmettersi ad altri per qualunque titolo, a meno che il contrario non sia stabilito nell'indulto (c. 1429).

Si è infine già detto, quanto alla *conversione*, che gli Ordinari non possono operarla quanto a benefici religiosi, nè mutare benefici curati in non curati; *nulla osta* invece per convertire in curati i benefici non curati, a meno che il fondatore l'abbia proibito (c. 1430).

Cap. III. *Conferimento.* — I can. 1431-1442 che trattano del diritto di conferire i benefici, delle riserve pontificie, e di alcuni dei requisiti, furono già studiati nel vol. XXX, p. 341-8; resterebbe solo a dire qualche cosa della « messa in possesso » di cui ai can. 1443-1447. Sappiamo già dai can. 150, 151 e segnatamente dal can. 194 quanta importanza abbia nel dir. can. la presa di possesso; cfr. anche can. 1472: *tutti* i diritti cominciano con essa, non esclusa la precedenza. Si intende da ciò la cura posta dal Codice nel disciplinare questo punto, fino a escogitare un *nuovo* surrogato, cioè la dispensa in *scriptis* nel caso che la presa di possesso effettiva sia impedita (cfr. can. 1444 § 1, e su di esso l'interessante discussione della *Montisregalen.*, 27 iun. 1918, in *M. E.*, XXX, 303 ss.). Nel rimanente le norme del Codice confermano il diritto classico: è vietato il prender possesso da sè, come ogni farsi giustizia per sè medesimo: darla, tocca all'Ordinario che può all'uopo delegare altri, anche il Capitolo (c. 1443); per i modi e le forme deve starsi alle consuetudini o agli statuti; il tempo massimo, sotto pena di decadenza *eo ipso* da ogni diritto sul beneficio, e di conseguente vacanza, deve pure stabilirsi dall'Ordinario (1444); *nulla osta* a che si prenda per mezzo d'un procuratore (1445). Resta confermata la regola del possessore

(1) Se ne parla qui come specie di dismembrazione dei beni.

triennale, per cui eccetto la simonia, il pacifico possesso triennale sana ogni invalidità, o meglio sostituisce al titolo quello della prescrizione (c. 144). Così pure quella del possessore annale [senza però questo limite di tempo], per cui dal pacifico possesso d'un beneficio non si può essere disturbati se non per regolare processo in petitorio (c. 1447; cfr. 151).

Cap. IV. *Del giuspatronato.* — Abbiamo finalmente, come del beneficio, una scientifica definizione del giuspatronato, e non si poteva trovarla più semplice e logica: giuspatronato è il « jus patronorum », cioè la somma dei privilegi e oneri (*ius obiective*), che, per riconoscente concessione della Chiesa, competono ai patroni, cioè ai fondatori cattolici di chiese, cappelle o benefici, o ai loro aventi causa (1448). Considerare tra questa somma di diritti e d'oneri, soltanto il « diritto di presentazione » per restringere ad esso la definizione del giuspatronato, come molti facevano, era cosa arbitraria e illogica (1). Rimangono le consuete distinzioni, secondo il suo fondamento, in *reale* se « inhaeret rei », e *personale*, se « ad personas spectat »; secondo il suo titolo, che può essere *ecclesiastico*, *laicale e misto;* secondo il modo di trasmissione, ossia secondo coloro che vengono come aventi causa, in *ereditario*, *familiare*, *gentilizio* e *misto* (1449). Ma sono ormai concetti storici: d'ora in poi, a norma del can. 1450 § 1, nessun giuspatronato potrà sorgere più per qualsiasi titolo, nè di *dos*, nè di *aedificatio*, nè di *fundus*. Non per questo vien meno la riconoscenza della Chiesa verso i suoi più insigni benefattori: essa dà anzi facoltà agli Ordinarii di concedere per l'edificazione (anche parziale) di chiese o per la fondazione di benefici, spirituali suffragi, in specie di Messe, proporzionati alla liberalità del donante, anche in perpetuo; e ammettere la fondazione con obbligatoria *prima* collazione a chierico designato, anche allo stesso fondatore (1450). Anche dei patronati costituiti per l'addietro, la Chiesa vuole (c. 1451) che gli Ordinari procurino il dissolvimento per rinunzia (almeno quanto al diritto di presentazione, sì pericoloso per la salute delle anime) dietro compenso dei medesimi suffragi spirituali certamente più

(1) Cfr. anzi il can. 1471: « il *diritto di presentare* concesso a chicchessia dalla S. Sede, non include il giuspatronato, e deve interpretarsi strettamente a tenore dell'indulto ».

giovevoli al patrono e ai suoi, che la responsabilità di cui si caricano dinanzi a Dio con l'esercizio di quel diritto. Altrimenti il giuspatronato viene limitato e in parte meglio chiarito dalle norme seguenti: 1° Quanto alla specie più pericolosa ai dì nostri, il giuspatronato popolare, che induce nella Chiesa i turbolenti metodi dei comizi, non si tollera più che restringendo la scelta del presentando fra una terna di nomi proposti dall'Ordinario (c. 1452: cfr. la recente *Veronen.*, 10 luglio 1920, p. 200). 2° Deve evitarsi a ogni costo che tale diritto di presentazione venga esercitato da acattolici, apostati, massoni e simile genia, scomunicati dichiarati, ecc.: quindi, se si tratta di giuspatronato *personale*, è invalida la trasmissione fatta ad essi; se invece si tratta di giuspatronato *reale*, inerente cioè a un dato fondo (non essendo possibile impedire tale trasmissione di fondo), resta stabilito che, finchè il fondo rimane in tali mani, il giuspatronato resta *sospeso* (1). Anzi come la trasmissione del giuspatronato personale è più facile a impedirsi, il Codice vuole che, salve le leggi di fondazione, ogni trasmissione anche a persone abili a riceverlo e a esercitarlo, sia fatto col consenso scritto del vescovo: in più stabilisce che i vincoli di famiglia, parentado o linea, inerenti al *famigliare o gentilizio* siano rigorosamente rispettati, nè possa p. es. un patronato *gentilizio* rendersi puramente ereditario, ma s'estingua con l'estinguersi della linea (c. 1453, cfr. 1470). 3° Anche la prova da fornirsi da chi pretende il giuspatronato deve essere piena e dedotta da scritture autentiche, o da prove giudiziariamente sufficienti (1454). Sono infine, come vedremo, cresciute di numero le *cause* per cui il giuspatronato si estingue, anche in pena.

Diritti e doveri: rimangono come diritti (1455): 1° gli *onorifici*, di stemma su la chiesa, oratorio o altare, di precedenza sui restanti laici, di luogo distinto in chiesa, ma fuori del presbiterio, e senza baldachino; 2° quello agli *alimenti* sulle rendite della chiesa o beneficio, se ve ne siano disponibili e in caso di indigenza incolpevole: anzi tale diritto viene esteso anche al caso che il patrono abbia rinunziato al g. p., o che si sia già

(1) Questo principio è attualmente di frequente applicazione: si pensi, p. es., ai giuspatronati inerenti a territori austriaci, ora passati a governi scismatici, o massonici, ecc.

riservata una pensione in *limine fundationis*, qualora insufficiente: è però sempre un diritto *ex aequitate*, non già di stretta giustizia; 3° infine il diritto di presentare un chierico a una chiesa o beneficio vacante, sul quale diritto, come più importante, maggiormente s'estende il Codice. Non si vieta che la sposa lo eserciti per sè stessa; il minore però deve esercitarlo per mezzo dei genitori o tutori, e se questi sono inabili a norma del can. 1453, il diritto resta sospeso (1456). Il *tempo* concesso per presentare è ristretto di regola a *quattro* mesi *anche* se il giuspatronato sia ecclesiastico o misto (che finora ne aveva sei) e decorre dal giorno in cui il Superiore cui spetta dare l'istituzione canonica, avrà dato notizia al patrono della vacanza, e, se si tratta di parrocchie e altri benefici soggetti a concorso, dei sacerdoti approvati, fra cui solo, in tal caso, il patrono anche se laico (non escluso il sovrano, o popolare) ha ora diritto di scegliere: c. 1457 e 1462. Decorso inutilmente il tempo, il beneficio, per quella volta diventa di libera collazione; a meno che nel frattempo non sia sorta qualche controversia pregiudiziale, che non possa dirimersi in tempo utile: in tal caso si sospende il conferimento fino al termine della lite, e intanto si nominerà un economo (1458). Quanto al *modo* di far la presentazione, nulla è a dire quando il patrono è un singolo; qualora siano *più*, o convengono di agire come singoli, alternativamente (la qual convenzione deve approvarsi una volta per sempre dall'Ordinario), o agiscono collegialmente, dando il voto (1) come nelle solite elezioni: deve allora ritenersi presentato senz'altro chi ha la maggioranza dei voti, e se nel terzo scrutinio non si discrimina la parità a favore d'un solo, si riterranno tutti presentati quanti avranno ottenuto pari numero di voti. Infatti non solo non è vietata la presentazione *simultanea* di più candidati, anche da parte di un solo, ma neppure la *successiva*, ossia al già presentato, il patrono, se non gli è stata notificata l'accettazione da parte del Superiore, e se non sono passati i quattro mesi, può *aggiungerne* anche altri (*ius cumulandi*), non però *sostituirli* (*ius variandi*): infatti con l'aggiunta il patrono *utitur iure suo*, con la sostituzione lederebbe il diritto tanto del presentato, quanto del Vescovo (c. 1460). *Qualità del presentando:* è vietato presen-

(1) Si noti che chi è patrono per diversi titoli, ha altrettanti voti.

tare sè stesso, o accedere al voto da altri espresso in proprio favore quando con tale accesso si dirimerebbe la parità, poichè anche questo equivarrebbe a presentare sè stesso (c. 1461). Riguardo al concorso (1462) v. s.; la persona presentata deve essere idonea almeno fin dal giorno della sua accettazione (1463). Di tale idoneità è *solo* giudice l'Ordinario, che può all'uopo assumere anche informazioni *segrete:* perciò non ha diritto il patrono (e tanto meno il presentato) di sapere le ragioni della ricusazione (1464) (1). Notificata la ricusazione, il patrono, purchè e finchè non sia trascorso (per causa imputabile a lui) il tempo utile, può sostituire un altro; ma respinto anche questo, il beneficio *per sè* diviene di libera collazione; ciò può impedire il patrono presentando, entro i dieci giorni dalla notifica, ricorso alla S. Sede (Congregazione competente), il quale ricorso può del resto fare anche dopo la prima ricusazione. È in sospensivo, sicchè l'affare del conferimento deve rinviarsi a dopo la decisione, e intanto nominarsi un economo (1465). Si torna qui ad ammonire che, se sia interceduta simonia, non solo la presentazione, ma la stessa istituzione è invalida, nè si sana neppure col possesso triennale. L'effetto della presentazione ci sembra alquanto modificato: secondo il diritto anteriore il presentato acquistava subito un *ius ad rem* su cui si fondava l'azione giudiziale circa il riconoscimento o meno della sua idoneità; ora invece il Codice dice: « Legitime praesentatus, *et idoneus repertus*, *acceptata praesentatione* (crediamo bene: per *Superiorem*), *ius* habet *ad* canonicam institutionem »: questa modifica ci sembra fondamentale per negare la suddetta azione giudiziale nel ricorso alla S. Sede (1466). L'istituzione deve darla in tal caso l'Ordinario, che, se si trova dinanzi a più presentati tutti idonei, sceglierà *in Domino* chi crederà più adatto (1467). Questi, ottenuta l'istituzione, al qual uopo si fissa ora il tempo di due mesi dalla presentazione, avrà senz'altro l'*ius in re*, col titolo del beneficio: sè

(1) Questa disposizione è nuova ed importante: se infatti « Ordinarius non cogitur » neppure il patrono avrà *azione* giudiziale per conoscerle; ciò vuol dire che non si posson più istituire quei processi così frequenti in Rota sull'idoneità o meno del promovendo. Si potrà sempre *ricorrere* alla S. Sede (Congregazioni competenti), cui l'Ordinario sarà tenuto svelare le ragioni; ma la S. Sede tratterà e deciderà amministrativamente.

invece morisse prima (ma sempre dopo l'accettazione della presentazione), il patrono sarebbe ripristinato in tutto il suo diritto, come per una nuova vacanza (1468).

I doveri del patrono sono: 1° avvisar l'Ordinario se vede dilapidare i beni del beneficio, senza però pretendere alcuna ingerenza nell'amministrazione; 2° ricostruire o riparare la chiesa se è patrono *titulo aedificationis:* però nel turno in cui gli tocca quest'onere, giusta il can. 1186; 3° ricostituire o integrare le rendite, se è patrono a titolo di dotazione. Mentre dura il bisogno di tale riparazione o reintegrazione il giuspatronato resta sospeso: l'Ordinario deve però a suo tempo intimare al patrono l'obbligo di provvedere, entro un dato termine, sotto pena di decadenza; passato inutilmente il termine il giuspatronato s'intende senz'altro estinto (1469).

S'estingue ancora il giuspatronato: 1° per rinunzia del patrono, che è accettabile anche per la *sola* sua parte, il che però non pregiudica ai compatroni; 2° per la rivocazione da parte della S. Sede, o anche per la soppressione del beneficio da lei fatta; 3° per legittima (trentennale) prescrizione; 4° per perimento del fondo o cosa cui è inerente il giuspatronato e per analogia con l'estinzione della famiglia o linea cui è annesso; 5° per unione, fatta col consenso del patrono, della chiesa o beneficio ad altra di libera collazione, o per sua trasformazione per esempio in regolare; 6° a titolo di pena dopo semplice sentenza declaratoria: *a*) per attentata traslazione simoniaca di giuspatronato; *b*) per apostasia, ecc.; *c*) per invasione dei beni della chiesa o beneficio; *d*) per uccisione o mutilazione del rettore o altro chierico addetto, e anzi in questo caso, a differenza dei precedenti, si estingue non solo pel reo, ma anche per tutti gli eredi suoi. I delitti che importano censura o infamia, privano il soggetto, finchè n'è gravato, dell'esercizio del giuspatronato (1470). (*Continua*).

LA PERMUTA BENEFICIARIA

11. Avvenuta presso l'Autorità ecclesiastica una permuta beneficiaria, quale trattamento godrà nel diritto vigente italiano?

Gioverà innanzi tutto ricordare i principi generali ammessi dalla giurisprudenza e dagli autori per poi dedurne logicamente le conseguenze.

Il diritto canonico, in tutte le sue parti, costituisce un sistema organico di diritto (1), ed ha efficacia legislativa, vera funzione legislativa, almeno complementare e suppletiva (2). La dottrina anzi riconosce, su diverse basi sì, ma quasi ad unanimità (3), tale funzione anche nelle nuove leggi ecclesiastiche.

La sfera quindi dei rapporti giuridici che non si interpretano e non si regolano se non con l'aiuto del diritto canonico è estesissima. Per non esorbitare dalla materia, in tutto il codice italiano non si trova un solo articolo che parli del *beneficio;* il diritto canonico quindi è la legge da osservarsi per tutte le controversie nascenti dalla materia beneficiaria.

Ciò premesso qual'è l'obbligo dello Stato, domandandosi un *Exequatur* o un *Placet?* — Non altro, a noi pare, dovrebbe essere che quello di accertare, in conformità *delle leggi canoniche*, la regolarità della nomina al beneficio. Voler andare oltre e discutere sarebbe un voler esorbitare dai propri diritti. I procuratori generali e il ministero non devono, non possono entrare in futili discussioni, essendo essi non già legislatori, ma esecutori di leggi: queste riconoscono come valide tutte le provviste beneficiarie che sono tali secondo le norme canoniche, ed essi, chiamati solo per l'accertamento di questo (del che la prova ineluttabile è la Bolla che si acclude alla domanda), non devono che eseguire i dettami delle leggi e concedere senz'altro la placitazione, senza punto pretendere di mutare la natura del legale provvedimento canonico.

Orbene, fra i modi di regolare collazione di benefici, il diritto canonico enumera la permuta beneficiaria, la quale si allontana dalla permuta contrattuale ed anche, come si è visto, dalla natura di una scambievole rinunzia. Ne segue che le leggi nostre

---

(1) Cf. RUFFINI, *Riv. di dir. eccl.*, in « *Riv. di dir. pubbl.* », 1909, I, 165-166.

(2) Art. 48, *Disposizioni transit.* Cf. SAREDO, *Trattato delle leggi*, § 159, p. 209; GIORGI, *La dottrina delle pers. giurid., corpi morali*, vol. VI, 5-7; Cass. Torino, 30 dic. 1892, in « *Riv. dir. eccl.* », III, 545, e la unanime giurisprudenza riportata dal BAROLI, *Sul dir. spettante al parr. per la conserv. delle chiese all'eserc. del culto*, ivi, 1905, XV, 4-5. Contro la sent. Cass. Torino 1° sett. 1910, che non ammise ricorso per violazione di norme canoniche cf. SANTACHIARA, *Violazione di leggi can. e ricorso per Cass.* in « *Rassegna di dir. eccl.* », 1911, disp. IV-V.

(3) Ruffini, Schiappoli, Simoncelli, cit. da SANTACHIARA, *La nuova legislaz. can.*, in « *La cultura contemporanea* », 1917, ottobre.

non rigettano, debbono anzi riconoscere questo negozio giuridico-canonico di suo genere.

E da tale riconoscimento nascono degli effetti degni di considerazione, specialmente di indole fiscale.

15. È chiaro. Poichè la permuta implica la continuità, neppure in diritto civile si può parlare di trascorrimento di termini per il possesso nè di amministrazione interinale da parte del Sub-Economo, nè tampoco di pagamento per successione.

Abbiamo interpellato in proposito un illustre amico, ispettore delle tasse sugli affari, dal quale abbiamo avuto autorevole conferma di quanto abbiamo asserito. Riferiamo le sue precise parole: « *La permuta* fra due beneficiati, legalmente investiti, non è contemplata agli effetti della tassa di registro per il passaggio di usufrutto. Ritengo che la *permuta beneficiaria* sia un provvedimento tutto amministrativo ecclesiastico, che la legge fiscale non segue nell'applicazione dette tasse. Per il *trasloco* invece non è così, poichè la legge (1) contempla tale caso, del tutto differente... ».

Questa tesi infine è confortata da importantissimi precedenti posti dalla R. Procura di Napoli. E si noti che in essi non si tratta solo di permuta di parrocchie fra loro, ma anche di permute di parrocchie con canonicati di cattedrale, nel quale caso fu necessario il parere del ministero, parere che fu del tutto favorevole (2).

16. Quanto siamo venuti esponendo ci apparisce quindi logico e basato su non disprezzabili principi giuridici di ineluttabile chiarezza ed evidenza non solo, ma anche su fatti. Per parte nostra, senza punto pretendere di più, siamo ben lieti di aver almeno delineata questa importante quistione che merita seria considerazione da parte dei trattatisti di diritto ecclesiastico, dato che nè le leggi nè la giurisprudenza l'hanno mai contemplata.

S. D'ANGELO.

(1) Sentenza Cass. Roma, 18 luglio 1878. (*Boll. Dem.* 1878, normale 159, pag. 837 sg.); sent. Tribunale Vigevano 13 marzo 1871; *Boll. Dem.* 1880, norm. 173, pag. 747 sg., in cui si parla di riduzione di tassa se il trasloco avviene nei primi quattro mesi fra una successione ed un'altra. Nessuno vi è però che non veda quale enorme differenza passi fra il caso di permuta e quello di trasloco, in cui si suppone la vacanza.

(2) Cf., p. e., concessioni di *r. placet*, 13 aprile 1918 e 24 febbraio 1919 per benefici permutati nella dioc. di *Sessa Aurunca* (Caserta).

CONSULTAZIONI.

I.

Circa la restituzione di somma mutuata in corso forzoso.

Fattispecie. — Il Rev.mo Capitolo di N. nel Veneto ricevette *in mutuo* dal sac. A. B., durante il tempo dell'occupazione austriaca, la somma di corone austriache 2000, più lire della banca veneta 6000. Tale moneta era stata messa in circolazione dall'autorità occupante a corso forzoso ed equiparata alla lira italiana del Regno d'Italia. Dopo la partenza dell'invasore, tanto la corona come la lira della banca veneta perdettero il 60 % del loro valore rispetto alla lira italiana del Regno. Ora il Capitolo pretende restituire la somma mutuata non già colla moneta corrente, ossia con lire italiane del Regno, ma con corone austriache e lire della banca veneta, perchè era stata appunto questa la moneta ricevuta. Il sac. A. B. vi si oppone, pretendendo di essere rimborsato della somma mutuata in moneta corrente, ossia in lire italiane del Regno. *Quid iuris?*

Soluzione. — I. È chiaro trattarsi di un vero e proprio contratto di mutuo. Esso si definisce: « Contractus quo res « primo usu consumptibilis alteri traditur cum obligatione « aliam rem eiusdem naturae et bonitatis statuto tempore « reddendi ». (Noldin, *Theol. Mor.*, vol. II, n. 565). Si noti sin da ora, come osserva l. c. il medesimo autore, come oggetto del mutuo non è solo la cosa « quae usu physice destruitur « ut frumentum... verum etiam res, quae physice quoad sub- « stantiam quidem manet, sed utenti perit, ut eadem in indi- « viduo reddi nequeat, ut *pecunia* ». Simile era la definizione che ne dava il diritto romano, come si può vedere nelle Istituzioni di Giustiniano l. 3, tit. 15, ecc. Conviene pure il giure italiano art. 1819: « Il mutuo o prestito di consumazione è un « contratto, per cui una delle parti consegna all'altra una data « quantità di cose, coll'obbligo nell'ultima di restituire altret- « tanto della medesima specie e qualità di cose ».

II. Nel contratto di mutuo il dominio della cosa mutuata passa nel mutuatario, di modo che egli ne diventa il vero padrone ed in conseguenza, se il mutuo subisce delle perdite o viene a perire, tutto va a carico del medesimo, secondo l'adagio: « Res quae perit *domino* perit ». Così dispone pure il C. C. ita-

liano, art. 1821: « In forza del mutuo il mutuatario *diviene* « *padrone* della cosa mutuata, la quale, venendo in qualunque « modo a perire, perisce per conto del medesimo ».

III. Per quanto riguarda il mutuo del denaro esso si fa (salvo una disposizione diversa espressamente voluta dai contraenti) in base al valore del denaro e non già in base alla specie del medesimo, onde è che il mutuatario è obbligato di restituire al mutuante una somma equivalente al valore ricevuto, mediante la valuta corrente. Il Ballerini-Palmieri così si esprime egregiamente in proposito nell'*Opus Theol. Mor.*, vol. III, numero 737: « Si pretium decrevit et mutuo data est pecunia, « summa e. g. aureorum, quae, cum data est, aequivalebat « 1000 francis, nunc, cum reddenda est, aequivalet 900, *quoniam* « *in mutuo pecuniario valor est qui traditur et accipitur*, patet « te non facere satis, si reddas eamdem utique summam secun- « dum genus et quantitatem, sed valore diminutam: quia non « reddis tantundem quantum accepisti ».

IV. Ciò premesso, applichiamo questi principii al mutuo contratto dal Rev.mo Capitolo di N. È certo che la somma ricevuta dal sac. A. B. in corone e lire della banca veneta aveva, nel tempo in cui venne ricevuta dal Capitolo, un ben altro valore che non hanno al presente le dette corone e lire. Al tempo in cui queste furono date, avevano nelle regioni occupate il medesimo valore che la lira italiana del Regno ed il loro corso legale era alla pari colla lira italiana. Dunque il Capitolo non soddisfa certamente all'obbligo suo di restituzione rimborsando il mutuante con corone e lire della banca veneta, le quali hanno perduto più della metà del loro valore.

E bensì vero, come afferma il Capitolo, che in tal modo esso restituisce la somma « in eadem specie et quantitate », ma questo non basta affatto, poichè esso deve restituire ancora *in eadem bonitate et eodem valore*, il che non eseguisce restituendo oggi corone e lire venete le quali hanno perduto più della metà del valore che avevano quando il Capitolo le ricevette.

Per esimersi dall'obbligo di restituire la somma in lire italiane, il Capitolo adduce la ragione che le corone e le lire della banca veneta erano state messe in circolazione dall'autorità occupante a corso forzoso e che il popolo le riceveva con riluttanza e sospetto. Ma queste ragioni sono di nessun valore.

Il Governo di fatto era allora l'autorità occupante e quindi il corso della moneta dipendeva dalla medesima. E questo è tanto vero, che il Capitolo si servì di detto denaro per soddisfare le proprie obbligazioni, pagare le prebende e beneficiati, non altrimenti che se avesse ciò fatto colle lire italiane del Regno. Che se poi il popolo riceveva le corone e lire venete solo con riluttanza e sospetto, ciò non toglie che esse avessero il loro corso legale come le altre lire del Regno.

Aggiunge il Capitolo che « il deprezzamento di tale mo-« neta si rifletteva nel prezzo dei generi, i quali dovevano pa-« garsi allora il duplo, il triplo e più del prezzo col quale si ac-« quistano *ora* colle lire italiane ». Anche questo argomento non vale. Quello che, *ad summum*, il Capitolo avrebbe dovuto mostrare era che *allora*, ossia nel tempo dell'occupazione, le lire italiane del Regno avevano ivi un valore doppio e triplo della corona e della lira veneta, il che non è affatto, essendo alla pari. Se poi *oggi* si compra colla lira italiana due o tre volte di più di quello che si comprava nel tempo dell'occupazione, *nil mirum!* Tutto allora era assai più caro di ora nelle terre occupate, ma allora tanto si comprava ivi colla corona e lira veneta quanto colla lira italiana del Regno, essendo entrambe ivi alla pari, sia pure per corso forzoso.

Per mostrare sempre più l'obbligo del Capitolo di soddisfare al suo debito pagando in lire italiane, che è la moneta corrente, facciamo due ipotesi:

1° Se le corone e lire venete avessero perduto tutto il loro valore, si crederebbe il Capitolo autorizzato in coscienza di restituire la somma in tale moneta? Sarebbe enorme. Or *plus et minus non mutant speciem*. Dunque non si soddisfa pagando con moneta che ha perduto il 60 % del suo valore, come non si soddisfa con quella che avesse perduto il 100 %.

2° Se all'opposto le corone e le lire venete avessero acquistato un valore doppio e triplo sulla lira italiana, si crederebbe obbligato il Capitolo di dover restituire la somma in tale moneta?

È dunque manifesto che il Capitolo debba soddisfare il suo debito colla moneta corrente, ossia con lire italiane del Regno. E ciò è tanto più evidente se si considera che il Capitolo con questo non perde in *realtà* nulla, avendo soddisfatto i suoi obblighi colla moneta mutuata allora in corso, obblighi che oggi dovrebbe soddisfare con lire italiane del Regno.

QUESTIONI.

I. *Circa le alienazioni.*

A norma dei can. 1530 § 1 e 1532 § 3, l'Ordinario ha la facoltà di permettere, previa perizia, l'alienazione di beni ecclesiastici sino alla somma di L. 30.000. Quando però, a norma del can. 1531 § 2 l'alienazione è preceduta dall'asta pubblica, può accadere che il prezzo offerto per la cosa da alienarsi venga a superare la somma periziata, e oltrepassi talora anche la somma di L. 30.000. In quest'ultimo caso, l'Ordinario può permettere l'alienazione, o deve ricorrere alla S. Sede?

Le ragioni che sembrerebbero suggerire di dover ricorrere alla S. Sede sono apparentemente intuitive: infatti trattasi di cosa che prima dell'atto dell'alienazione ha raggiunto il valore di lire trentamila; nè d'altra parte sembra probabile che la S. Sede, la quale ha consentito sì liberalmente di restringere la necessità del suo intervento a questo limite abbastanza largo, lo vegga volentieri ancora allargato in un caso particolare e assai facile ad accadere: infine le ragioni di vigilanza sui beni ecclesiastici di maggior valore, che hanno suggerito l'obbligo di ricorrere alla S. Sede, affinchè cioè per essi non accada danno alla chiesa per un facile inganno sul valore, sembrano sussistere intere, nel caso accennato.

Ciò non ostante opiniamo per la soluzione contraria: infatti, una volta messo all'asta il fondo o oggetto di cui si tratta, il licitante si *obbliga* senz'altro a cedere il fondo o oggetto al maggiore offerente: questi acquista, pel fatto stesso della messa all'asta e della maggiorità della sua offerta, un diritto riconosciutogli da tutti i moralisti, canonisti e giuristi ed esperibile anche giudiziariamente contro il licitante che volesse recedere. In tali condizioni di cose, che potrebbe fare la S. Sede, se non riconoscere senz'altro il diritto dell'offerente, e prendere atto della alienazione? Questa, infatti, è divenuta *necessaria*, di stretta necessità legale: non v'è più *libertà* alcuna di deliberare.

Riconosciamo le ragioni addotte in contrario, specialmente l'ultima: ci sembra però che non possano prevalere a questa ferrea necessità giuridica e logica. E d'altra parte, ammesso che la necessità di chieder la licenza alla S. Sede sia motivata dal bene della chiesa alienante, la quale cioè potrebbe patire un danno imprudente, senza questa vigilanza suprema, ciò nulla muta nel nostro caso. Infatti allorchè il prezzo offerto all'asta supera il *prezzo stimato dai periti*, è troppo chiaro che la chiesa alienante non solo non patisce danno, ma acquista sempre un *maggiore* utile, e in misura sempre più grande, quanto maggiore è l'eccedenza. Di guisa che nessuno potrà negare che nel caso la chiesa in parola lucrerà di *più* oltre l'onesta stima se il

prezzo offerto sorpassa le 30 mila lire, che se non le sorpassa: e allora, come si invoca questa vigilanza suprema nel caso in cui il lucro e l'utilità è evidentemente maggiore (superate le 30 mila lire), mentre si ammette concordemente non occorrere che la si invochi, quando il lucro e l'utilità sono evidentemente minori pel medesimo caso (non raggiunte le 30 mila lire?!).

È dunque ben chiaro che quando il diritto prescrive di ricorrere alla S. Sede per cose che superino il valore di 30 mila lire, si riferisce al *valore di stima*, non già al valore di offerta.

II. *Circa i decreti da leggersi nel Sinodo.*

È noto che il Pontificale Romano, tit. « Ordo ad synodum celebr. » prescrive: « Deinde archidiaconus e suggestu alta voce legit « decreta sacri Concilii Tridentini *de residentia et de professione fidei*, « quam tunc emittent omnes qui ad eam tenentur, in manibus Ponti- « ficis iuxta formam infra positam; item *de eligendis examinatoribus* « qui statim nominantur et approbantur et iurant in manibus Ponti- « ficis; demum de *eligendis iudicibus causarum* qui similiter proponun- « tur ut supra ». Cfr. Conc. Trid. cap. 1 sess. VI *de ref.* e c. 1 sess. XXIII *de ref.* in fine. Ora tale lettura è evidentemente divenuta inutile dopo che il Codice ha riformato i punti relativi: si deve ciò non ostante continuarla, o si dovrà invece leggere i rispettivi articoli del Codice?

Basta, a nostro parere, riferirsi ai principî comuni della cessazione della legge, per aver la soluzione della presente questione. È noto cioè che la efficacia di una legge cessa non solo per forza estrinseca, quando il legislatore stesso la abroga o vi deroga, sia direttamente, sia implicitamente o tacitamente; ma anche per causa intrinseca, alla legge stessa, quando cioè cessa l'istituto giuridico disciplinato o presupposto dalla legge. Nel nostro caso, la legge stabilita dal Pontificale Romano non fu abrogata espressamente, e neppure tacitamente, non essendovi finora alcuna nuova disposizione intorno al modo della celebrazione dei Sinodi, la quale prescriva norme incompatibili con quelle del Pontificale, o regoli *ex integro* la detta materia Ma potè cessare, e cessò di fatto a nostro parere, per causa intrinseca. Invero la legge del Pontificale, di cui è questione, avente per oggetto la lettura dei canoni tridentini su la residenza, ecc., suppone necessariamente in *quei* canoni una efficacia obbligatoria, che hanno invece perduta con l'andata in vigore del nuovo Codice, a norma del can. 6, n. 6. Cessato il presupposto, cessa dunque anche la legge, ossia, *quei* canoni non sono più da leggersi.

Ma non sono da leggersi invece i relativi articoli del Codice? Certo, per *obbligo*, no davvero: il Codice infatti nulla ne dice, e il Pontifi-

cale neppure, non essendo ancora stampata la sua riforma a norma del Codice. Quando questa apparirà, assai probabilmente all'antica legge della lettura dei canoni tridentini sostituirà una legge nuova su la lettura dei canoni corrispondenti del Codice, e *allora* la loro lettura nel Sinodo sarà senza dubbio obbligatoria. Ma finchè la legge non ci sarà data, non sussiste certo l'*obbligo* (1). Non ci sembra però dubbio che il Vescovo possa, se crede, prescriverne la lettura: se lo vuol fare, consiglieremmo di non restringere la lettura ai can. 328 e 465, ma aggiungervi anche i c. 143, 418, 425, 440, 448, 508, 2168-2175, 2381 che trattano tutti della residenza; quelli relativi alla professione di fede sono i c. 1406-1408; quanto agli altri, basterà leggere i can. 385-390 e 2144 circa gli esaminatori e parroci consultori da nominare nel Sinodo.

III. *Circa il concorso nella traslazione dei parroci.*

La soluzione restrittiva data nel quesito 17 a pag. 194 non sembra in armonia con la fondamentale decisione della S. C. del Concilio, in *Romana et aliarum*, del 21 giugno 1919 specialmente nei suoi *considerando*, ove sembra avere in vista precisamente il bene della parrocchia *ad quam*, come pure fu annotato a pag. 249 del vol. XXXI. Il caso prospettato nel quesito 17 sembra proprio quello avuto in vista dalla S. C. del Concilio, mentre quello che si prospetta nella risposta pare del tutto alieno dal can. 2162, e può anzi rientrare nella categoria della remozione amministrativa (odium plebis).

Rispondiamo brevemente. La *decisione* della S. C. del Concilio non dice altro che questo: «An requiratur concursus aut saltem examen in parochorum translatione *de qua in can.* 2162 *ss. C. I. C.*? R. Negative ad utrumque». Dunque la risposta è del tutto aliena dal problema posto, ch'era di vedere se il caso del quesito 17 rientra, o no, nel dispositivo del can. 2162.

Quanto alle motivazioni o *considerando*, crediamo bene di interpretare la mente della stessa S. Congregazione, se avvertiamo di trattarli bensì con ogni rispetto, ma di non assegnar loro un valore del tutto decretorio: ognuno sa che essi son desunti dalle deduzioni delle parti, dai voti dei Consultori, e quindi tanto valgono quanto le ragioni addotte. Per restare nell'esempio citato, si verrà proprio prendere in tutta la sua estensione l'applicazione ivi fatta del principio: «Eum qui certus est, certiorari ulterius non oportet?»

Ad ogni modo l'oppositore equivoca evidentemente quando prende

(1) A conferma di ciò può servire quello che il Codice prescrive circa i decreti da leggersi dai Religiosi in pubblico, can. 509 § 2, n. 1: «Si leggano quei decreti che la Santa Sede *prescriverà* doversi leggere pubblicamente». Per ora, dunque, nessuno di quei che si solevano fin qui.

la considerazione finale con cui si risponde a una obbiezione, come l'esposto del caso principale: il ragionamento del considerando si riduce a questo: che, *quando* si sta nel caso del can. 2162, *allora* la prova dell'*idoneità* si ha già anche quanto alla parrocchia *ad quam*. Il quesito invece principale che avevamo a risolvere era questo, se la necessità indicata nel can. 2162 *ob bonum animarum*, è la necessità di rimuovere il parroco dalla parrocchia *a qua*, o quella sola di promuoverlo a una parrocchia *ad quam*. Nella decisione della Congregazione del Concilio *questo* quesito non è affatto considerato, quindi essa è del tutto fuor di questione.

Dovendolo ora risolvere, noi siamo recisamente per l'*affirmative ad primum; negative ad alterum;* cioè la necessità (?) di promuovere un parroco a migliore parrocchia non è affatto contemplata nel can. 2162, ma bensì la necessità di trasferirlo dalla parrocchia che occupa, congiunta o no con la precedente.

Ed è facile dimostrarlo. Per comprendere il senso del can. 2162 bisogna prenderlo e interpretarlo secondo il posto che occupa nel sistema del Codice, e secondo i canoni susseguenti del medesimo titolo. Secondo il posto che il can. 2162 occupa nel sistema del Codice, ognun vede che la traslazione di cui al tit. 29 è un *processo:* infatti essa è inserita alla parte III del libro IV *de processibus*. Inoltre al can. 2142 si dice apertamente « in processibus de quibus infra », ecc. e al can. 2145: « In his processibus summarie procedendum est ». Ma la traslazione come modo di provvedere a una parrocchia importante, non è neppure lontanamente un *processus*. nè lo richiede in alcuna ipotesi, meno che in tutte in quella del quesito 17: dunque *tale* traslazione non può essere compresa nel can. 2162, e quindi la decisione della S. C. del Concilio non fa affatto per essa. Occorre invece un vero *processus* per *togliere* il parroco a una parrocchia in cui ha diritto a stare, e occorreva un *processus* nuovo, in tutti i casi in cui non può bastare l'altro *processus* dell'amozione amministrativa; cioè precisamente in quei casi, in cui *parochus utiliter* (1) *regit*, fa tutto quanto è in lui per ben governare una parrocchia, e quindi in nessun modo può meritare l'amozione. Chi dirà che sia il caso dell'amozione *ob odium plebis* quando un povero parroco, venerato dal suo popolo, ha però la disgrazia di incorrere l'avversione di un sindaco, d'un partito, d'un patrono, d'un don Rodrigo, e anche (perchè no?) della gran signora tale? Sa ogni Vescovo quanto gli sanguini il cuore nel dover sacrificare la vittima innocente in tali casi alla prepotente ingiustizia: eppure bisogna piegarsi

(1) Lo schema portava: *bene*, e fu discusso lungamente se si dovesse adottare *bene* o *utiliter*.

e bisogna che lo stesso parroco si pieghi perchè, ormai, si prevede *non potrà* più, per quanto ne sia capacissimo, fare in quella parrocchia pacificamente quel bene che *fin qui* ha fatto; ecco, se tutto non ci inganna, il significato balzante fuori spontaneamente dalle parole: « Si bonum animarum postulet ut parochus a sua, quam utiliter regit, paroecia transferatur ». Certo non è questo il *solo* caso; si comprende anche quello che il parroco stesso incontri un *inciampo* nel permanere nella parrocchia, ecc. Diremo dunque che nella traslazione (non, di per sè, promozione) di cui al can. 2162 e ss. si vollero comprendere tutti quei casi, che, sebbene non giustifichino una amozione vera e propria, richiedono però che il parroco *sia tolto* dalla parrocchia che regge: e questo, ognun lo vede, è il tema preciso di un *processus*, di una procedura, il che del resto risulta evidente dai can. 2163 e seg. nei quali si suppone apertamente che la traslazione non sia d'ordinario gradita al parroco, che vien consigliato, esortato « pro Dei atque animarum amore » (nello schema era anzi aggiunto espressamente « quamvis non sine aliquo sui sacrificio ») a obbedire.

Ammessa la contraria interpretazione (e a escluderla basta, come, abbiamo detto, osservare il posto che occupa la traslazione di cui al tit. 29 nel libro IV, tit. III del Codice) ne verrebbe per conseguenza che in *ogni* traslazione di parrocchia *non* sarebbe affatto necessario il concorso; e allora chi mi spiega la *restrizione* esplicitamente apposta: « in translatione, *de qua* in can. 2162 ss. ? ». Ma v'è di più: in tal caso si sarebbe fatta, praticamente, una innovazione enorme nel diritto vigente prima del Codice, e ciò tacitamente, anzi a tutto dispetto del can. 459 § 4. *Cui bono?* Ammettiamo volentieri, con la S. C. del Concilio, che il can. 459 § 4 vada facilmente sacrificato a *impellenti* ragioni del bene delle anime, come sono le dolorose necessità sopra prospettate; ma chi le scorgerà, codeste impellenti ragioni, nella semplice maggior facilità con cui i Vescovi, passando sopra al diritto di altri possibili concorrenti, potrebbero premiare parroci loro benevisi?

Per tali considerazioni non riteniamo neppure dubbio quanto scrivemmo e ripetiamo: ora, poi, abbiamo motivo di credere che la risposta dell'autorità competente a chi ponesse il quesito, non sarebbe diversa dalla nostra. LA DIREZIONE.

BREVI RISPOSTE.

72. Chi ha incorso censura o impedimento prima del 18 maggio 1918, a norma del diritto allora vigente, ha sempre bisogno di assoluzione e dispensa *come prima*; ciò fu esplicitamente dichiarato dalla Comm. Pontif. (*M. E.*, XXX, p. 238-9) in forza del principio che il Codice non ha efficacia retroattiva; nè ci consta davvero che

il S. P. abbia provveduto « in blocco » all'assoluzione o dispensa. Anche per questo è tuttora necessario lo studio parallelo del vecchio e nuovo diritto; nè ciò deve infine dirsi un gran male, mentre pure di per sè tale parallelismo giova a meglio intendere la legge nuova.

73. I canonici onorarii non hanno, è vero, voce in capitolo (c. 411, § 3), ma hanno però *scamnum in choro* (c. 407, § 2): quindi nulla vieta che possano sostituire a senso del can. 419, § 1, un canonico titolare nella Messa conventuale, ecc.; nè, infatti, la S. R. C. trovò nulla a osservare quando, in *Patavina,* 16 mart. 1876, le fu esposto che « Canonici honorarii a Titularibus requiruntur ut loco ipsorum Missam decantent » (Cfr. *M. E.*, XVIII, 353).

74. Su la inalienabilità di veri *ex-voto*, cioè di oggetti donati perchè restino *come sono*, a decoro di sacre immagini, specie a testimonianza perenne di grazie ricevute, cfr. sopra, p. 74. Non si devono però confondere con essi gli oggetti preziosi dati come contributo di spese, quasi *in vece* di denaro, anche se promessi con voto: in tali casi è infatti intesa propriamente la contribuzione, mentre la *forma* con cui questa si effettua, la consegna d'un oggetto, anche se specialmente caro al donante, è accidentale. In una parola, il recente responso della S. C. del C. e le sue motivazioni, questo solo vogliono, che l'*ultima volontà* del possessore, rispetto all'oggetto di cui si spoglia, resti immutata finchè non intervenga la S. Sede: se questa ultima volontà intende l'alienazione o fusione dell'oggetto, niente osta a che si eseguisca.

75. Le « Procure », e simili comitati di laici, anche stabili, per le feste dei santi, dovrebbero, a parer nostro, restringersi a quanto spetta alla festività civile, mentre quanto riguarda le funzioni ecclesiastiche dovrebbe esser lasciato al clero: quindi, anche nella raccolta di elemosine e contribuzioni all'uopo, si debbono adottare forme che non permettano equivoco nella loro destinazione, lasciando a ciascuna delle due parti la sua responsabilità. P. es., non sapremmo intendere che nelle offerte fatte alla statua portata processionalmente, o in chiesa, debbano ingerirsi i laici (cfr. can. 1184, § 3). Purtroppo, gli abusi in questo campo sono enormi, ma anche gli inconvenienti che ne nascono, palesi a tutti.

76. Non si possono usare benedizioni non indicate nel Rituale, nè fuori dello scopo per cui furono concesse: di benedizioni di olii in onore di determinati santi, non c'è che quella di S. Serapione, riservata ai Mercedari; non è tollerabile in altre festività benedire olii con la formola « olii simplicis », (pro infirmis), per poi farlo distribuire (peggio se da laici) a chiunque lo chieda, onde riceverne elemosine: ciò sa anzi di *frode*.

77. Nelle ricettizie nulla è cambiato, come si è dimostrato autorevolmente (p. 72); quindi, anche il sussidio per le spese di culto ricevuto dal Comune, deve amministrarsi *per procuratorem* a norma

degli Statuti: in casi eccezionali, su commendatizia del Vescovo, la S. C. del Concilio concede ai parroci di amministrarlo per sè.

78. Nelle indulgenze non si ammette interpretazione: la Porziuncola essendo concessa pel 2 agosto, non può affatto cominciare a mezzodì del 31 luglio, anche se il 1° è domenica: è stato solo concesso ai Vescovi di posticiparla *infra octavam*, a nessuno di anticiparla.

79. Per l'aumento di congrua si calcolano purtroppo anche i *proventi di stola*, non già i soli redditi fondiari e i titoli; chi ha già da questi ultimi 1300 lire nette, difficilmente può sperar l'aumento, poichè quei proventi gli saranno certo tassati oltre 200 annue.

80. Gli assegni dovuti perpetuamente dai Comuni di provincie napoletane alle parrocchie, anche a scopo di culto, hanno carattere di vere rendite, soggette alla tassa di manomorta (Cass. Rom., 24 gen. 1877).

81. I « vicari cooperatores », di cui nel can. 1096, sono senza dubbio i nostri vice-parroci: quindi può loro darsi licenza o delega generale di assistere ai matrimoni; certo essi non possono subdelegare neppure per un solo caso, poichè la facoltà di autorizzare altri determinati sacerdoti per determinati matrimoni, il Codice la consente solo all'Ordinario e al parroco (c. 1095, § 2; cfr. c. 451 § 2, 2°, e 474).

82. Ripetiamo che i parenti del defunto non hanno alcuna autorità a mutare il *ius sepulturae;* solo il *de cuius* può farlo mediante l'elezione, e, anche in questo caso, va d'ordinario riservata la *portio canonica* al parroco proprio (cfr. can. 1226, 1236).

83. Lo Statuto diocesano che vieta *al parroco* di accompagnare il cadavere al cimitero, a meno che non sia manifestamente sorretto dal « gravis necessitatis casus » di cui al can. 1231, deve così interpretarsi che supponga potersi fare quell'accompagno *per alium;* sicchè, qualora il parroco sia solo, la proibizione cade di per sè, come inconciliabile coi canoni (c. 6, n. 2); si noti che il c. 1231, § 2, enunzia più *un dovere* che un diritto.

84. Cadendo quest'anno la vigilia di Ognissanti in domenica, l'obbligo dell'astinenza cessa per legge; nell'America Latina, che, giusta l'indulto della S. C. C., 10 novembre 1919 (p. 47), ha l'*alternativa* « in vigilia omnium sanctorum *aut* ss. Apostolorum Petri et Pauli », questa circostanza non importava certo l'obbligo di far la vigilia il 28 giugno: appunto perchè quel prescritto era *un'alternativa*, di cui basta esaurire *una* parte, e in quest'anno la legge stessa la esauriva.

85. Il *legitimus Superior* del can. 900, § 2, non è solo il Vescovo, ma chiunque possa assolvere dai riservati *con facoltà di delegare altri* (cfr. can. 899, § 2: « si et quando pro urgentiore aliquo determinato casu ad eos recurrant »). Nè i parroci durante il tempo pasquale, nè i missionari in missione (ib., § 4) possono delegare *ipso iure;* « lex enim de iis tacet »; dicendosi però nel precedente § 3, *saltem* vicariis foraneis, nulla osta a che il Vescovo la conceda loro.

NOTIZIARIO

I. L'enciclica Geronimiana.

Mentre licenziamo alle stampe il presente fascicolo viene pubblicata, con la data 15 sett. 1920, una importantissima enciclica del S. P. in occasione del XV centenario dalla morte di s. Gerolamo, che ricorre appunto il 30 settembre. L'ampiezza del documento, che occupa le pag. 385-422 del volume corrente degli *Acta Ap. Sedis* (fasc. 10), non ci permette purtroppo di inserirlo per intero in questo numero; e d'altra parte l'imminenza del centenario ci vieta di differirne più oltre la notizia. Diamo quindi le parti più interessanti, riassumendo largamente il resto.

L'*incipit* dell'Enciclica è *Spiritus Paraclitus* ed esordisce infatti il S. P. col ricordare come lo Spirito consolatore, cui dobbiamo il dono delle sacre Scritture suscitò nel corso dei secoli uomini provvidenziali che sapessero apparecchiare abbondante ai fedeli la *consolatio Scripturarum*. Principal luogo riconosce fra essi la Chiesa a s. Girolamo datole da Dio « in exponendis sacris Scripturis doctorem maximum »: non è dunque da lasciar passato inosservato il centenario che si compie, nè può meglio commemorarsi che riassumendo i suoi esempi e le sue dottrine, mostrandone la concordanza con gli insegnamenti dei predecessori, Leone XIII e Pio X, insegnamenti che è ben d'uopo rinnovare e adattare ai tempi presenti.

Desume quindi il S. P. da un cenno di vita del santo, quasi totalmente intessuto dei ricordi autobiografici sparsi nelle di lui opere, la prova manifesta che lo studio, la spiegazione e difesa delle sacre Scritture fu la missione cui egli consacrò tutte le sue forze. Dopo di che riassume mirabilmente la sua dottrina circa la divina ispirazione delle sacre Scritture e i principi e metodi esegetici che ne derivano, mostrandone l'opposizione a quei sistemi di ipercritica, da cui purtroppo non aborriscono a sufficienza anche taluni scrittori cattolici. Su questo punto occorre meglio fermarsi.

La dottrina dell'ispirazione di s. Girolamo si riassume nella ferma persuasione che « le sacre Scritture furon composte, ispirante o suggerente o insinuante, e anche dettante lo Spirito santo, anzi, che furono da Lui scritte e composte; così però che i singoli scrittori, da Lui assunti a tale opera, liberamente vi cooperarono, secondo la natura e il genio di ciascuno; sicchè, mentre in genere afferma che carattere comune a tutti gli agiografi, nello scrivere, fu il seguire lo Spirito divino (onde precipua causa del senso e di ogni sentenza delle Scritture è da ritenersi Iddio), pure accuratamente investiga quel che è proprio di ciascuno. Ed ecco infatti che nei singoli casi dimostra come nella composi-

zione, nella lingua, nello stile, e forma di dire, ciascuno degli agiografi adoprò le doti e le facoltà sue proprie, in modo che di ciascuno, specialmente dei profeti e di Paolo apostolo, sa Girolamo descriverci l'indole propria e quasi la fisonomia letteraria, e le sue caratteristiche. Ma intanto tutta questa comunione d'operazione dell'uomo con Dio per porre in essere l'unico e comun risultato, non è per Girolamo che la cooperazione dell'artefice e dello strumento, poichè quanto gli agiografi dicono « Domini sunt verba et non sua, et quod per os ipsorum dicit, quasi per organum Dominus est locutus » (tract. de psalm. LXXXVIII). Che se più intimamente vogliamo scrutare la propria natura dell'opera che Dio presta, come causa principale, all'agiografo, vediamo che Girolamo punto si discosta dalla dottrina cattolica, la quale la fa consistere in una *illustrazione* della mente, per raggiungere il vero; in una *mozione* o impulso della volontà per parteciparlo agli uomini mediante la scrittura; e in una perpetua speciale *assistenza* in tutta l'opera dello scrivere ».

Da tale dottrina ben risulta il concetto che s. Girolamo si facesse dell'*autorità* della sacra Scrittura, e l'enciclica dimostra con esempi sceltissimi come i testi scritturali fossero per lui l'autorità irrefragabile al cui paragone riconoscere e rigettare inesorabilmente tutti gli errori. Dunque nulla più assurdo, per Girolamo, che sospettare errori di qualsiasi specie nella sacra Scrittura come era uscita dalle mani dell'agiografo. Le asserzioni di questa *inerranza*, come le raccoglie l'enciclica, sono veramente splendide: l'inerranza è, p. es., la caratteristica della Scrittura sacra: « aliter se habere Apostolos, aliter reliquos tractatores: illos semper vera dicere, istos in quibusdam, ut homines, aberrare » (ep. LXXXII, 7. 2), e tal persuasione dimostra ovunque ei fa vedere che « cum videatur Scriptura inter se esse contraria » non vi è invece che diversità « cum diversum sit » (ep. XVIII, 7. 4); di tal persuasione del s. Dottore rende testimonianza anche s. Agostino (ad Hieron., 2). E qui l'enciclica nota come simile dottrina dell'inerranza sia l'insegnamento esplicito della Chiesa, riportando la testimonianza di Leone XIII nell'encicl. « Provid. Deus » e la dimostrazione che ivi ne fa dai concili di Firenze, di Trento e del Vaticano. Ad essa gravemente e fortemente l'enciclica richiama l'espositore cattolico; non osiamo neppure parafrasare questo importantissimo tratto:

« Quae decessoris nostri verba, quamquam nullum relinquunt ambigendi vel tergiversandi locum, dolendum tamen est, Venerabiles Fratres, non modo ex iis qui foris sunt, sed etiam e catholicae Ecclesiae filiis, immo vero, quod animum Nostrum vehementius excruciat, ex ipsis clericis sacrarumque disciplinarum magistris non defuisse qui, iudicio suo superbe subnixi, Ecclesiae magisterium in hoc capite vel aperte reiecerint vel occulte oppugnarint. Equidem illorum comprobamus consilium, qui ut semet ipsos aliosque ex difficultatibus sacri

codicis expediant, ad eas diluendas, omnibus studiorum et artis criticae freti subsidiis, novas vias atque rationes inquirunt: at misere a proposito aberrabunt, si decessoris Nostri praescripta neglexerint et certos fines terminosque a Patribus constitutos praeterierint. Quibus sane praeceptis et finibus nequaquam recentiorum illorum continetur opinio, qui, inducto inter elementum Scripturae *primarium* seu religiosum et *secundarium* seu profanum discrimine, inspirationem quidem ipsam ad omnes sententias, immo etiam ad singula Bibliorum verba pertinere volunt, sed eius effectus, atque in primis erroris immunitatem absolutamque veritatem, ad elementum primarium seu religiosum contrahunt et coangustant. Eorum enim sententia est, id unum, quod ad religionem spectet, a Deo in Scripturis intendi ac doceri; reliqua vero, quae ad profanas disciplinas pertineant et doctrinae revelatae, quasi quaedam externa divinae veritatis vestis, inserviant, permitti tantummodo et scriptoris imbecillitati relinqui. Nihil igitur mirum, si in rebus physicis et historicis aliisque similibus satis multa in Bibliis occurrant quae cum huius aetatis bonarum artium progressionibus componi omnino non possint. Haec opinionum commenta, sunt qui nihil repugnare contendant decessoris Nostri praescriptionibus, cum is hagiographum in naturalibus rebus secundum externam speciem, utique fallacem, loqui declaraverit. Id vero quam temere, quam falso affirmetur, ex ipsis Pontificis verbis manifesto apparet. Neque enim ab externa rerum specie, cuius rationem esse habendam, Leo XIII, praecuntibus Augustino et Thoma Aquinate, sapientissime edixit, ulla falsi labes divinis Litteris aspergitur, quandoquidem sensus in iis rebus proxime cognoscendis, quarum sit propria ipsorum cognitio, minime decipi, dogma est sanae philosophiae. Praeterea decessor Noster, quovis inter elementum *primarium* et *secundarium*, uti vocant, remoto discrimine omnique ambiguitate sublata, luculenter ostendit, longissime a vero abesse illorum opinionem, qui arbitrantur « de veritate sententiarum cum agitur, non adeo exquirendum quaenam dixerit Deus, ut « non magis perpendatur quam ob causam ea dixerit »; idemque docet divinum afflatum ad omnes Bibliorum partes, sine ullo delectu aut discrimine, proferri, nullumque in textum inspiratum errorem incidere posse: « At nefas omnino fuerit, aut inspirationem ad aliquas tantum « Sacrae Scripturae partes coangustare, aut concedere sacrum ipsum « errasse auctorem ».

« Neque minus ab Ecclesiae doctrina, Hieronymi testimonio ceterorumque Patrum comprobata, ii dissentiunt, qui partes Scripturarum historicas non factorum *absoluta* inniti veritate arbitrantur, sed tantummodo *relativa*, quam vocant, et concordi vulgi opinione: idque non verentur ex ipsis Leonis Pontificis verbis inferre, propterea quod principia de rebus naturalibus statuta ad disciplinas historicas transferri posse dixerit. Itaque contendunt, hagiographos, uti in physicis

secundum ea quae apparerent locuti sint, ita eventa ignaros rettulisse prouti haec e communi vulgi sententia vel falsis aliorum testimoniis constare viderentur, neque fontes scientiae suas indicasse, neque aliorum enarrationes fecisse suas. Rem in decessorem Nostrum plane iniuriosam et falsam plenamque erroris cur multis refellamus? Quae est enim rerum naturalium cum historia similitudo, quando physica in iis versantur quae « sensibiliter apparent » ideoque cum phaenomenis concordare debent, cum, contra, lex historiae praecipua haec sit, scripta cum rebus gestis, uti gestae reapse sunt, congruere oportere? Recepta semel istorum opinione, quo pacto incolumis consistat veritas illa, ab omni falso immunis, narrationis sacrae, quam decessor Noster in toto Litterarum suarum contextu retinendam esse declarat? Quodsi affirmat, ad historiam cognatasque disciplinas eadem principia transferri utiliter posse quae in physicis locum habent, id quidem non universe statuit, sed auctor tantummodo est ut haud dissimili ratione utamur ad refellendas adversariorum fallacias et ad historicam Sacrae Scripturae fidem ab eorum impugnationibus tuendam ».

« Atque utinam novarum rerum fautores hic sisterent; siquidem eo procedunt ut Doctorem Stridonensem ad sententiam suam defendendam invocent, utpote qui historiae fidem et ordinem in Bibliis servari « non iuxta id quod erat, sed iuxta id quod illo tempore putabatur » et hanc quidem propriam esse historiae legem asseveraverit (1). In quo mirum quantum ad sua commenta detorquent verba Hieronymi. Nam quis est qui non videat, hoc Hieronymum dicere, hagiographum non in rebus gestis enarrandis, veritatis ignarum, ad falsam se vulgi opinionem accommodare, sed *in nomine personis et rebus imponendo* communem sequi loquendi modum? Ut cum Sanctum Iosephum patrem Iesu appellat, de quo quidem patris nomine quid sentiat, ipse in toto narrationis cursu haud obscure significat. Atque haec ad Hieronymi mentem « vera historiae lex » est, ut scriptor, cum de eiusmodi *appellationibus* agitur, remoto omni erroris periculo, usitatam loquendi rationem teneat, propterea quia penes usum est arbitrium et norma loquendi. Quid, quod res quas Biblia gestas enarrant, hic noster non secus ac doctrinas fide ad salutem necessaria credendas proponit? Et sane in commentario Epistulae ad Philemonem haec habet: « Quod autem « dico, tale est: Credit quispiam in Conditorem Deum: non potest cre- « dere nisi prius crediderit de sanctis eius vera esse quae scripta sunt ». Exemplis deinceps quam plurimis ex Veteris Testamenti codice allatis, sic concludit: « Haec et cetera quae de sanctis scripta sunt, « nisi quis universa crediderit, in Deum sanctorum credere non vale- « bit » (2). Hieronymus igitur idem omnino profitetur, quod Augusti-

(1) In Ier. 23, 15 ss.; in Matth. 14.8; adv. Helv. 4.

(2) In Philem. 4.

nus communem totius antiquitatis christianae sensum complexus, scribebat: « Quidquid de Henoch et de Elia et de Moyse Scriptura « sancta, certis et magnis fidei suae documentis in summo culmine au- « ctoritatis locata, testatur, hoc credimus... Non ergo ideo credimus « natum ex Virgine Maria, quod aliter in vera carne exsistere et ho- « minibus apparere non posset (uti voluit Faustus), sed quia sic scri- « ptum est in ea Scriptura cui nisi crediderimus, nec christiani nec salvi « esse poterimus » (1).

« Neque aliis Scriptura sancta obtrectatoribus caret; eos intelligimus, qui rectis quidem, si intra certos quosdam fines contineantur, principiis sic abutuntur, ut fundamenta veritatis Bibliorum labefactent et doctrinam catholicam communiter a Patribus traditam subruant. In quos Hieronymus, si adhuc viveret, utique acerrima illa sermonis sui tela coniiceret, quod, sensu et iudicio Ecclesiae posthabito, nimis facile ad *citationes* quas vocant *implicitas* vel ad narrationes *specie tenus* historicas confugiunt; aut *genera* quaedam *litterarum* in libris sacris invenire contendunt, quibuscum integra ac perfecta verbi divini veritas componi nequeat; aut de Bibliorum origine ita opinantur, ut eorundem labat vel prorsus pereat auctoritas. Iam quid de iis sentiendum, qui, in ipsis Evangeliis exponendis, fidem illis debitam humanam minuunt, divinam evertunt? Quae enim Dominus Noster Jesus Christus dixit, quae egit, non ea censent ad nos integra atque immutata pervenisse, iis testibus, qui quae ipsi vidissent atque audivissent, religiose perscripserint; sed — praesertim ad quartum Evangelium quod attinet — partim ex Evangelistis prodiisse, qui multa ipsimet excogitarint atque addiderint, partim e narratione fidelium alterius aetatis esse congesta; ob eamque causam aquas e duobus fontibus manantes uno eodemque alveo sic hodie contineri, ut nulla iam certa nota distingui inter se possint. Haud ita Hieronymus, Augustinus et ceteri Ecclesiae Doctores historicam Evangeliorum fidem intellexerunt, de qua « qui vidit, testimonium perhibuit, et verum est testimonium « eius. Et ille scit, quia vera dicit, ut et vos credatis » (2). Ac Hieronymus quidem, postquam haereticos, qui apocrypha evangelia confecerant, in eo reprehendit quod « conati sunt magis ordinare narratio- « nem quam historiae texere veritatem » (3), de Scripturis canonicis, contra, scribit: « nulli dubium sit, facta esse quae scripta sunt » (4), iterum iterumque cum Augustino consentiens, qui de Evangeliis praeclare: « vera haec », inquit. « at de illo fideliter veraciterque conscripta « sunt, ut quisquis Evangelio eius crediderit, veritate instruatur, non « mendaciis illudatur » (5).

« Iam videtis, Venerabiles Fratres, quanto opere sit vobis adniten-

(1) S. Aug., *Contra Faustum* 26, 3 s. 6 s. (2) Ioh. 19, 35. (3) In Matth. Prol. (4) Ep. 78, 1, 1; cf. in Marc. 1, 13-31. (5) S. Aug., *C. Faustum* 26, 8.

dum ut quam Patres diligentissime defugerint insanam opinandi libertatem, eamdem Ecclesiae filii non minus diligenter devitent. Quod quidem eo facilius assequemini, si et clericis et laicis, quos Spiritus Sanctus vobis credidit regundos, persuaseritis, Hieronymum ceterosque Ecclesiae Patres hanc de sacris Libris doctrinam nusquam alibi nisi in schola ipsius divini Magistri Iesu Christi didicisse. Num quid aliud legimus de Scriptura sensisse Dominum? Cuius ex verbis « scriptum est » et « oportet impleri Scripturam » iam argumentum omni exceptione maius existit, quod omnibus controversiis finem imponat. Sed, ut in re paulisper commoremur, cuiusnam scientiam aut memoriam fugiat, Dominum Iesum in sermonibus quos ad populum habuit, cum in monte prope lacum Genesareth, tum in synagoga Nazareth et in civitate sua Capharnaum, capita doctrinae et argumenta ad eam probandam ex codice sacro assumpsisse? Nonne ad disceptandum cum pharisaeis et sadducaeis invicta arma indidem cepit? Sive enim doceat, sive disputet, ex qualibet Scripturae parte sententias affert et exempla, et uti talia affert, quibus sit necessario credendum; quo in genere ad Ionam et Ninivitas, ad reginam Saba et Salomonem, ad Eliam et Elisaeum, ad David, ad Noe, ad Lot et Sodomitas et ipsam uxorem Lot, sine ullo discrimine, provocat. Veritatem autem sacrorum Librorum sic testatur, ut sollemniter edicat: « Iota unum aut unus apex non praeteribit a lege donec omnia fiant », et: « Non potest solvi Scriptura »: quamobrem « qui solverit unum de mandatis istis minimis et docuerit sic homines, minimus vocabitur in regno caelorum ». Quam ut doctrinam Apostoli, quos brevi in terris erat relicturus, plene imbiberent, ante quam ad Patrem in caelum adscendit, « aperuit illis sensum, ut intellegerent Scripturas, et dixit eis: « Quoniam sic scriptum est et sic oportebat Christum pati ed resurgere a mortuis tertia die ». Doctrina igitur Hieronymi de praestantia et veritate Scripturae, ut uno verbo dicamus, doctrina Christi est. Quare omnes Ecclesiae filios, eosque praecipue, qui sacrorum alumnos ad hanc excolunt disciplinam, vehementer hortamur, ut Stridonensis Doctoris vestigia constanti animo persequantur: ex quo, sine dubio, futurum est, ut hunc Scripturarum thesaurum, quanti ille habuit, tanti ipsimet faciant, et ex eius possessione suavissimos capiant beatitatis fructus ».

Dimostrata e difesa in tal modo l'altissima e sincera idea che il santo Dottore s'era formata delle sacre Scritture, passa l'enciclica a studiare il largo e proficuo uso che ne fece per sè e per altri. Accenna con le sue stesse parole al grande *amore* che egli nutriva per le Scritture, cui dobbiamo il grande tesoro della Volgata (la quale, a concorde giudizio dei critici odierni, superò assai, come uscì dalla di lui penna, e come — si spera — sarà tra breve ricostituita dalle pazienti cure che vi dedica la Commissione Vaticana, tutte le altre recensioni, anche la greca usuale, del sacro testo), all'amore, ripeto, che gli faceva sti-

mare manchevole fin la dolce eloquenza di san Paolino, perchè non vi respirava abbastanza l'aura scritturale (ep. LVIII, 9. 2; 11. 2). Vien poi l'enciclica a esaminare le altre disposizioni che Girolamo aveva e richiedeva per tale studio, in primo luogo, la *pietà* e l'*umiltà*: la pietà che gli fece abdicare tutti gli agii del mondo per una vita solitaria e austerissima; ma ancor più l'umiltà che gli fu necessaria per superare quel senso di incoltezza e di povertà che fa la Scrittura a chi si è prima pasciuto della vana eloquenza e superba scienza del secolo, secondo la parola di Cristo: « Ti lodo, o Padre, per aver nascoste queste cose ai prudenti e sapienti, rivelandole ai piccoli »; per cui Girolamo, ben consapevole che l'intelligenza delle Scritture è dono di Dio, riempie di preghiere e di implorazioni i suoi scritti. Umiltà anzitutto che gli fa tanto diffidare del proprio senso, e unicamente confidare nel senso e magistero della Chiesa, di cui la cattedra di Pietro era per lui sacrosanto Oracolo: « Ego interim clamito: si quis cathedrae Petri iungitur, meus est » (ep. XVI 2.2.), mentre aborrisce insieme e compiange chiunque se ne allontani. Anche questo esempio vuole il S. P. energicamente che sia seguito nel clero e dotto laicato cattolico. « Omnino igitur quamplurimos quamque maxime idoneos excitetis oportet sanctissimae causae defensores, qui non modo adversus eos dimicent, quibus, ordinem supernaturalem universum negantibus, nulla est Dei revelatio et afflatus, sed etiam cum iis congrediantur, qui, profanarum novitatum cupidi, sacras Litteras quasi librum prorsus humanum interpretari audent, aut a sententiis discedunt in Ecclesia a prisca antiquitate receptis, aut magisterium eius sic neglegunt, ut Apostolicae Sedis Constitutiones et Pontificii Consilii de Re Biblica decreta parvi pendant vel silentio praetereant vel etiam ad placita sua subdole petulanterve detorqueant. Utinam catholici omnes auream sancti Doctoris regulam sequantur, et, Matris, dicto audientes, intra terminos antiquos a Patribus positos et ab Ecclesia ratos se modeste contineant ».

Presupposte tali disposizioni, acconce cadono le calde esortazioni che Girolamo rivolge alla *cotidiana lettura* delle sacre Scritture: « exerceatur sensus, mens *cotidie* divina lectione pascatur » (*in Tit.* III, 9); dal quale invito egli non esenta certo il sesso muliebre, anzi è ben noto, e l'enciclica mirabilmente lo riassume, quanta forza pedagogica, nella formazione del carattere muliebre, il santo Dottore attribuisse allo studio delle Scritture, e qual felice esperienza ne facesse con le sue Leta, Eustochio, Paola, Marcella, ecc. Tali esortazioni il Santo Padre fa sue specialmente quanto alla lettura dei santi Vangeli, gli Atti, e delle Epistole « ut omnes Christifideles ea cotidiana lectione volutare et in sucum et sanguinem convertere velint »: ricorda all'uopo le cure della pia società di S. Girolamo per la diffusione delle Sacre scritture, tanto più volentieri in quanto egli stesso, il Santo Padre, fu tra i suoi fondatori, e raccomanda ai Vescovi di propagarla e aiutarla nelle proprie

diocesi; come pure sollecita la diligenza dei competenti dotti cattolici, perchè vogliano procurare adatti e comodi volgarizzamenti delle parti più proficue dei libri santi.

In modo speciale si rivolgono tali esortazioni ai religiosi e sacerdoti, segnatamente ai predicatori: le lettere a Rustico monaco (epistola CXXVII, 7. 3; 11. 1), a Nepoziano (ep. LII, 7. 1) a S. Paolino (ep. LIII, 3 ss.) ove Girolamo mostra quanto distino fra loro la « rusticitas etsi sancta », e la « docta iustitia », e quanto vana dottrina sia quella cui non è congiunta profonda intelligenza delle Scritture, non dovrebbero, dice il S. Padre, perdersi di vista da alcuno alunno del santuario. Raccomanda quindi ai Vescovi di procurar l'incremento degli studi biblici nei Seminari, e all'uopo ricorda il suo grande Istituto Biblico di Roma, che non è solo destinato a chi debba poi professare nelle Scritture, come molti falsamente credono, ma a chiunque dell'uno o dell'altro clero voglia perfezionarsi nello studio delle Scritture e discipline annesse, anche non dovendole professare.

Codesto studio deve in primo luogo dirigersi alla utilità e perfezione propria spirituale: « Heu quot sacrorum administri, posthabita Bibliorum lectione, fame *ipsi* pereunt, et alios multos interire sinunt! »; deve quindi indirizzarsi all'incremento delle altre sacre discipline, come fece Girolamo, il quale dalle Scritture trasse le più efficaci armi teologiche o polemiche, e come inculca Leone XIII « ut eiusdem Scripturae usus in universam theologiae influat disciplinam, eiusque prope sit anima »; segnatamente poi deve vivificare la *sacra predicazione*. Su questo ultimo punto lungamente insiste l'enciclica, per mostrare la consonanza degli insegnamenti di Girolamo con gli altri molti che il S. Padre ha impartiti nei suoi discorsi su la predicazione e specialmente nell'enciclica « Humani generis »; utilissime son poi le norme che su la scorta di Girolamo l'enciclica dà circa l'uso delle Sacre scritture nella predicazione: *a*) per la parte *esegetica:* 1° ricercare il vero genuino testo, sia dai codici, sia dalle interpretazioni; 2° investigare il senso *letterale e storico:* sebbene infatti Girolamo nei primi tempi « plus aequo allegoricis interpretationibus indulsisset » su l'esempio dei suoi predecessori, pure, quanto più progrediva nello studio e negli anni, tanto più cresceva nella stima del senso letterale, come fondamentale. Non si ha d'altra parte alcuna prova che Girolamo negasse mai il senso letterale anche d'un sol tratto delle Scritture; 3° ricercare poi, con la meditazione, sotto il velo del senso letterale, l'insegnamento inteso dallo Spirito Santo, spesso nascosto « come nel riccio la castagna » (in Eccles. XII, 9), ma con giusta moderazione « ne, dum spiritales divitias sequimur, historiae contemnere paupertatem videamur »; la norma in tal difficile ricerca è da trarsi dall'esempio del Salvatore stesso e degli Apostoli i quali non di rado espongono la tipologia del V. T.; *b*) quanto poi alla parte *diegetica* ed espositiva, occorre

in primo luogo la *fedeltà* nell'esporre « non quid ipse velit, sed quid sentiat ille quem interpretatur » (ep. XLIX, al 48, 17. 7) e poi, segnatamente, la sincerità e *semplicità* del discorso, al qual uopo l'enciclica dimostra con molti espressivi esempi quanto Girolamo aborrisse dalla inane verbosità degli ambiziosi declamatori, che altro non mirano che a stupire e a carpire applausi, fino a sancire l'aurea norma: « ecclesiastica interpretatio, etsi habeat eloquii venustatem, *dissimulare* eam debet » (ep. XLVIII, al. 49, 4. 3) dovendo giovare a tutti, anche a quelli che tal bellezza non amano.

Si diffonde quindi soavemente l'enciclica nel raccogliere dalla bocca di S. Girolamo le espressioni di contento e di gioia, per cui lo studio delle Scritture apparisce il suo paradiso in terra anche in mezzo ai suoi dolori fisici e morali. Contento e gioia « non in vanâ atque otiosa delectatione positum, sed a caritate profectum », di cui perciò era vicendevole frutto l'amore, specialmente verso la Chiesa, custode dei Sacri libri.

Codesto amore dimostra facilmente l'enciclica dalla predilezione con cui S. Girolamo accomoda alla Chiesa come a sposa di Cristo quanto di onore e di fulgore trovava nei libri del V. T.; dallo zelo acceso con cui tutto patisce per lei e per difenderla contro gli eretici, i quali lo odiavano accanitamente, a segno di assalirgli e incendiargli il convento, e ridurlo a esclamare: « Melius est panem mendicare quam fidem perdere »; dalle sue forti invettive contro quei chierici e sacerdoti e monaci che contaminassero con indegna vita, anche in Roma, la santità della Chiesa; nonchè dalle incessanti sue cure per condurre quanti più poteva a vita perfetta, nell'esercizio delle virtù cristiane, e nello studio o lavoro « verissime ratus nihil tam ad malum avertendum valere, quam rerum optimarum amorem ». Che dire poi del suo amore verso Gesù Cristo? Tutte le sue fatiche per le Scritture divine tendono a ciò, secondo le sue celebri parole: « Ignoratio Scripturarum ignoratio Christi est » (In Is. prol.); ogni pagina delle Scritture serviva infatti a meglio fargli conoscere e amare il Redentore, e specialmente imitarlo, segnatamente in quanto ebbe a soffrire; nè gli bastò imitarlo moralmente, poichè volle da ultimo anche vivere e morire in quei Santi luoghi ove Cristo e Maria avevan vissuto e sofferto, segnatamente in quella spelonca di Bethlem, ove sentiva ancora il vagito dell'Infante e la santa adorazione della Madre. Di là egli scriveva soddisfatto: « Habeat Roma, quod angustior Urbe Romana possidet Bethlehem! » (ep. LIV, 13. 6). Queste ultime parole servono al S. Padre per concludere in modo meraviglioso la splendida enciclica: non è possibile non citare per intero questa eloquentissima e commossa perorazione:

« Sanctissimi viri optatum, alia ratione atque ipse intellegebat, perfectum esse, est cur Nos gaudeamus et Romani cives Nobiscum

gaudeant; quas enim Doctoris Maximi reliquias, in illo ipso specu conditas, quem tamdiu incoluerat, Davidica nobilissima civitas se olim possidere gloriabatur, eas iam felix Roma habet, in maiore Deiparae Basilica depositas, apud ipsum Praesepe Domini. Silet quidem vox illa, cuius sonum e solitudine olim prodeuntem totus audivit catholicus orbis· sed scriptis suis, quae « per universum mundum quasi divinae lampades rutilant » (1), Hieronymus adhuc clamat. Clamat, quae sit Scripturarum praestantia, quae integritas et historica fides, quam dulces fructus earum lectio pariat ac meditatio. Clamat, ut ad institutum vitae christiano nomine dignum omnes Ecclesiae filii redeant, et ab ethnicorum moribus, qui hac nostra aetate paene revixisse videntur, se immunes atque incolumes servent. *Clamat, ut Petri Cathedra, Italorum praesertim pietate et studio, quorum in finibus divinitus constituta est, eo sit in honore, ea fruatur libertate, quam apostolici muneris dignitas atque ipsa perfunctio omnino postulant* (2). Clamat, ut christianae illae gentes, quae ab Ecclesia Matre misere desciverunt, ad eam denuo confugiant, in qua spes omnis posita est salutis aeternae. Atque utinam his monitis obsequantur orientales in primis Ecclesiae, quae iam nimium diu a Petri Cathedra averso sunt animo. Hieronymus enim, cum iis regionibus viveret et Gregorio Nazianzeno Didymoque Alexandrino usus esset magistris, orientalium aetatis suae populorum doctrinam, ea complexus est pervulgata sententia: « Si quis in Noe arca non fuerit, periet regnante diluvio » (3). Cuius diluvii fluctus nonne hodie impendent ad omnia, nisi eos Deus avertat, hominum instituta destruenda? Ecquid enim, sublato universarum rerum auctore et conservatore, Deo, non corruat? Ecquid non pereat, quod ab se Christum, qui vita est, segregarit? Sed qui olim, discipulis comprecantibus, mare turbatum tranquillavit, potest idem pulcherrima pacis munera exagitatae hominum consortioni restituere. In quo opituletur Hieronymus Ecclesiae Dei, quam cum peramanter coluit, tum a quavis adversariorum oppugnatione strenue defendit; idque patrocinio suo impetret, ut, discidiis secundum Iesu Christi optata compositis, « fiat unum ovile et unus pastor ».

Iam quae, Venerabiles Fratres, quinto decimo a Doctoris Maximi obitu exeunte saeculo, vobiscum communicavimus, *ea vos ad clerum populumque vestrum perferre ne cunctemini*, ut omnes, Hieronymo duce ac patrono, non modo catholicam de divina Scripturarum inspiratione doctrinam retineant ac tueantur, sed etiam principiis studiosissime inhaereant, quae Litteris Encyclicis « Providentissimus Deus »

(1) Cassian.. *De incarn.* 7, 23.

(2) Chi non intende il senso di queste parole, datate cinque giorni innanzi al 20 settembre 1920?

(3) Ep. 15, 2, 1.

et hisce Nostris praescripta sunt. Universis interea Ecclesiae filiis optamus, ut, sacrarum Litterarum dulcedine perfusi et roborati, pereminentem Iesu Christi scientiam assequantur: cuius auspicem paternaeque benevolentiae Nostrae testem, vobis, Venerabiles Fratres, cunctoque clero et populo vobis concredito, apostolicam benedictionem amantissime in Domino impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die XV mensis Septembris anno MDCCCCXX, Pontificatus Nostri septimo (1).

BENEDICTUS PP. XV.

II. — **Circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi in guerra** (*Regolam. approvato con R. D. 11 genn. 1920, n. 40*).

Art. 1. Per accertare il fatto e il tempo della scomparsa, a norma del capoverso dell'art. 3 del regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, al ricorso che contiene domanda di dichiarazione di morte presunta, potrà essere unito un atto di notorietà formato dal sindaco in base alle risultanze dei registri di stato civile e di anagrafe e sulla attestazione di tre testimoni, nel quale siano esposte le circostanze dei fatti in seguito ai quali fu verificata la scomparsa della persona di cui si tratta.

Il sindaco, prima di formare l'atto, avrà cura di assumere informazioni e ne riferirà le risultanze nell'atto di notorietà, dichiarando inoltre se e quali comunicazioni ufficiali siano comunque pervenute all'ufficio comunale in ordine alle circostanze affermate dagli interessati.

Art. 2. Qualora la dichiarazione di morte presunta riguardi un militare del regio esercito o della regia marina, e persona addettavi in qualsiasi qualità o funzione, per la quale le competenti autorità militari, a norma delle disposizioni vigenti, siano autorizzate a rilasciare dichiarazione di irreperibilità, tale dichiarazione sarà unita al ricorso. Se l'originale della dichiarazione non sia in possesso dell'interessato, sarà unita al ricorso in copia o in duplicato.

Nel caso che in seguito alla scomparsa sia stata liquidata la pensione a favore degli aventi diritto, si può darne la prova di questa circostanza con legale attestato, che dispensa dal presentare la dichiarazione sopra indicata.

Art. 3. Ferma la facoltà di ordinare le investigazioni reputate necessarie a norma dell'art. 6 del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, l'autorità giudiziaria, qualora l'accertamento dei fatti in-

(1) Con lettere Apostoliche in uguale data il S. P. dispone che nella basilica di S. M. Maggiore si celebri un solenne triduo il 17, 18, 19 dicembre, nel quale ultimo giorno si terrà cappella papale: concede plenaria indulgenza per chi assisterà a questa, come la parziale di 7 anni e 7 quarantene per chi interverrà al triduo; comanda che in ogni diocesi si tenga a arbitrio del vescovo una funzione solenne consimile, entro l'anno, impartendo le stesse indulgenze.

dicati nell'art. 1 del detto decreto-legge non le apparisca sufficiente, può richiedere alle parti, o anche direttamente alle competenti autorità, notizie o documenti secondo le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 4. L'accertamento dei fatti enumerati nel n. 1 dell'art. 1 del ricordato decreto-legge, può essere fornito dal Ministero della guerra o da quello della marina, mediante un certificato in cui sia data notizia ufficiale, e per quanto possibile precisa, con dati di tempo e di luogo, dell'operazione militare o del fatto di guerra o dipendente dalla guerra in seguito al quale si ritiene verificata la scomparsa.

Nel certificato sarà inoltre specificato se dagli atti esistenti risulti la scomparsa della persona di cui si tratta, o almeno risulti la partecipazione o la presenza di essa alla predetta operazione o fatto di guerra.

Qualora nessuna precisa attestazione sia possibile su queste circostanze, nel certificato verrà dichiarato se e quali elementi risultino dagli atti per ammettere o per escludere la possibilità delle circostanze medesime.

Art. 5. Alla dichiarazione di presunzione di morte a norma del n. 2 dell'art. 1 del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, si fa luogo nelle forme e con gli effetti preveduti nello stesso decreto-legge, quando per qualsiasi motivo non siano state applicate le disposizioni degli articoli 591 a 596 del regolamento al Codice per la marina mercantile, approvato con R. D. 20 novembre 1879, n. 5166 (1).

Per l'accertamento dei fatti indicati nel citato n. 2 dell'art. 1 del predetto decreto-legge, sarà richiesto alle autorità marittime competenti, direttamente o per mezzo del Ministero della marina o di quello dei trasporti marittimi e ferroviari, un certificato con indicazione precisa del naufragio o altro infortunio marittimo affermato e con attestazione della presenza e conseguente scomparsa della persona di cui si tratta.

Qualora su questa seconda circostanza non sia possibile alcuna attestazione precisa, nel certificato sarà indicato se e quali elementi risultino per ammettere o per escludere la possibilità della presenza e della successiva scomparsa.

Le informazioni potranno essere richieste, se occorra, per tramite del Ministero degli affari esteri al competente ufficio consolare all'estero, qualora trattisi di persona che si sarebbe imbarcata in un porto estero, o i fatti possano essere stati comunque accertati all'estero.

Art. 6. Nei casi indicati nel n. 3 dell'art. 1 del predetto decreto-legge, il legale documento che accerti i fatti della prigionia di guerra e del mancato ritorno del prigioniero sarà richiesto al Ministero della

(1) Questo comma fu aggiunto con R. D. 12 febbraio 1920, n. 149.

guerra o al Ministero della marina. Si applicano anche per questo documento le disposizioni dei capoversi dell'art. 4.

Per il caso di internamento non seguìto da rimpatrio, il certificato verrà richiesto all'autorità comunale dell'ultimo domicilio della persona che fu poi internata, ovvero al Ministero dell'interno (Direzione generale di pubblica sicurezza), il quale ne curerà il rilascio, sia direttamente, sia a mezzo delle autorità locali.

Art. 7. Nella compilazione dei certificati indicati negli articoli précedenti, le competenti autorità devono inoltre tener conto delle richieste che fossero fatte dall'autorità giudiziaria per l'accertamento di speciali circostanze, esponendo in ogni caso tutti gli elementi di fatto che possano influire per l'accertamento occorrente.

Art. 8. Il tribunale o il procuratore del Re potrà pure, qualora ne riconosca l'opportunità in seguito all'esame degli atti e dei certificati, chiamare davanti a sè una o più persone di notoria probità, che si possano presumere informate, per sentirle, senza formalità di procedura, nelle loro osservazioni in ordine alla presumibile scomparsa, interrogandole liberamente così su singole circostanze di fatto, come sui rapporti di famiglia, di parentela, di amicizia dello scomparso e su quanto altro possa comunque influire sul giudizio. Possono tali persone essere sentite anche mediante delegazione al pretore del luogo ove si trovano.

Potrà inoltre il tribunale ordinare che a cura e spese del ricorrente siano inseriti in uno o più giornali, che indicherà espressamente, così del Regno come eventualmente di paesi esteri, speciali avvisi per rendere notoria la procedura in corso ed invitare chiunque sia in grado di dare notizie dello scomparso a comunicarle entro un certo termine al presidente del tribunale. Ricevute simili comunicazioni, può essere invitato l'autore di esse a presentarsi in persona a norma del comma precedente.

Art. 9. La dichiarazione di morte presunta potrà essere pronunziata anche se i documenti esibiti dal ricorrente e i certificati rilasciati a norma del presente decreto non valgano a dare la piena dimostrazione dei fatti che occasionarono la scomparsa, quando da essi e dalle investigazioni eseguite in conformità dell'art. 6 del regio decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, e tenuto conto del tempo trascorso, risulti un complesso di indizi gravi e concordanti dai quali si possa indurre il convincimento della sussistenza degli estremi richiesti per la detta dichiarazione.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi 45